

A
Decreto federale
su una Costituzione federale aggiornata
del

Corsivo = modifiche rispetto al disegno del Consiglio federale

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996¹,
decreta:

I

Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del²

Preambolo

⁽¹⁾ In nome di Dio onnipotente!

⁽²⁾ Il Popolo e i Cantoni della Svizzera,

^(2a) *Consci della loro responsabilità di fronte al creato,*

^(3a) *Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale al fine di rafforzare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace, in spirito di solidarietà e di apertura sul mondo,*

⁽⁴⁾ Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, con *riguardo* e rispetto reciproci,

⁽⁵⁾ *Consapevoli dei loro obblighi verso le generazioni future,*

^(5a) *Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei deboli,*

¹ FF 1997 I 1 segg.

² Data dell'accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni

^(5b) *Memori dei limiti di qualsiasi potere statale, nonché dell'obbligo di contribuire alla pace nel mondo,*

⁽⁶⁾ si sono dati la presente Costituzione:

Minoranza I (Gross Andreas, Carobbio, Goll, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Ostermann, Vollmer)

⁽¹⁾ *Stralciare*

Minoranza II (Fritschi, Dettling, Engelberger, Keller, Leuba, Schenk, Schlüer, Steinemann)

⁽¹⁾ In nome di Dio onnipotente!

⁽²⁾ Il Popolo svizzero e i Cantoni,

⁽³⁾ Risoluti a rinnovare l'alleanza confederale e a consolidare la coesione interna,
al fine di preservare la libertà e la democrazia, l'indipendenza e la pace,

in spirito di solidarietà e di apertura sul mondo,

⁽⁴⁾ Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità,

con riguardo e rispetto reciproci,

⁽⁵⁾ Consapevoli della loro responsabilità anche verso le generazioni future,

⁽⁶⁾ si sono dati la presente Costituzione:

Minoranza III (Föhn)

⁽¹⁾ In nome di Dio onnipotente!

⁽²⁾ Il Popolo e i Cantoni della Svizzera,

^(2a) Consapevoli della loro responsabilità verso il creato e verso le generazioni future,

⁽³⁾ Risoluti a preservare la libertà e la pace, l'indipendenza e la democrazia, in spirito di solidarietà e di apertura sul mondo,

⁽⁴⁾ Determinati a vivere la loro molteplicità nell'unità, con riguardo e rispetto reciproci,

⁽⁶⁾ si sono dati la presente Costituzione:

Titolo primo: Confederazione Svizzera

Art. 1 Struttura

I Cantoni di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo e Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Soletta, Basilea-Città e Basilea-Campagna, Sciaffusa, Appenzello Esterno e Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura costituiscono nel loro insieme la Confederazione Svizzera.

Art. 2 Scopo

¹ La Confederazione Svizzera tutela la libertà e i diritti *dei cittadini*.

Ibis *Salvaguarda l'indipendenza e la sicurezza del Paese.*

² *Promuove la comune prosperità, lo sviluppo sostenibile, la coesione interna e la pluralità culturale del Paese.*

^{2bis} *Provvede ad assicurare quanto possibile pari opportunità ai cittadini.*

³ *Si adopera per la conservazione duratura delle basi naturali della vita.*

^{3bis} *Si adopera per la pace e coopera per un giusto ordinamento a livello mondiale.*

Minoranza I (Engler, Bircher, Deiss, Heim, Hubmann, Lachat)

¹ *Secondo il Consiglio federale*

Minoranza II (Gross Jost, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Vollmer, Zbinden)

² *Promuove la comune prosperità, la coesione interna... ... (cfr. art. 4a cpv. 1)*

Art. 3 Federalismo

¹ *La Confederazione I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla presente Costituzione.*

² *La Confederazione adempie i compiti che le assegna la Costituzione.*

³ *I Cantoni cooperano alla formazione della volontà della Confederazione e alla concretizzazione del diritto federale.*

(Art. 3a nella versione decisa dalla CC-S: v. testo della CC-S)

Art. 3b Responsabilità individuale e sociale

¹ *Ognuno deve poter esplicare e sviluppare le sue capacità secondo le sue inclinazioni.*

² *Oltre all'autoresponsabilità, ognuno, nei limiti delle sue capacità, è responsabile verso il prossimo e la società, nonché corresponsabile per la promozione del benessere comune.*

Minoranza I (Fritschi, Dettling, Engelberger, Fehr Hans, Fischer-Häggingen, Keller, Leuba, Schlüer, Seiler Hanspeter, Steinemann)

¹ *Stralciare*

Minoranza II (Schlüer, Dettling, Engelberger, Fehr Hans, Fischer-Häggingen, Föhn, Fritschi, Keller, Seiler Hanspeter, Vallender)

² *Nei limiti delle sue capacità, ognuno è responsabile per se stesso nonché corresponsabile verso il prossimo e la società.*

Minoranza III (*poposta sussidiaria nel caso di reiezione della proposte della Minoranza 2*) (Steinemann, Dettling, Engelberger, Fehr Hans, Fischer-Häggingen, Föhn, Keller, Schlüer)

Stralciare (l'intero articolo)

Minoranza IV (Gross Andreas, Carobbio, Frey Claude, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Pelli, Zbinden, Zwygart)

³ Ognuno contribuisce a far sì che quanto pretende per sé sia reso possibile anche agli altri.

Art. 4 Principi dell'attività *legalitaria* dello Stato

¹ Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.

² L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.

³ Organi dello Stato e privati agiscono secondo buona fede.

⁴ La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.

Minoranza I (Gross Jost, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Vollmer, Zbinden)

Art. 4a Altri principi dell'attività dello Stato

¹ L'attività dello Stato si impronta al principio della sostenibilità.

Minoranza II (Jutzet, Carobbio, Gross Andreas, Goll, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Ostermann, Zbinden)

² L'attività dello Stato è espressione della libertà e della volontà popolari. Si orienta al benessere dei cittadini e promuove il senso comune.

Art. 5 Lingue nazionali

Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio.

Titolo secondo: Diritti fondamentali e obiettivi sociali

Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 6 Dignità umana

La dignità dell'essere umano va rispettata e protetta.

Minoranza I (Gross Andreas, Bäumlín, Goll, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Thür, Widmer)

La dignità umana è intangibile. Va rispettata e protetta.

Minoranza II (Gross Jost, Bäumlín, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Thür, Widmer)

² Tutti i diritti che spettano all'essere umano a tutela della sua personalità o che costituiscono un elemento irrinunciabile dell'ordinamento democratico e giuridico della Confederazione sono garantiti dalla Costituzione.

Art. 7 Uguaglianza giuridica

¹ Tutti sono uguali davanti alla legge.

² Nessuno può essere discriminato, in particolare in ragione dell'origine, della razza, del sesso, della lingua, della posizione sociale, *della forma di vita*, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, nonché di menomazioni fisiche, *intellettuali* o psichiche.

³ Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza *di fatto e di diritto*, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore.

⁴ *La legge provvede per la parità dei diritti dei disabili; prevede provvedimenti per compensare o eliminare svantaggi nei loro confronti.*

Minoranza I (Maury Pasquier, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Vollmer, Zbinden)

¹ *(Concerne soltanto il testo francese)*

Minoranza II (Fischer-Häggingen, Dettling, Fischer-Seengen, Föhn, Frey Claude, Fritschi, Heim, Keller, Leuba, Schenk, Schlüter, Schmid Samuel, Steinemann)

¹ ... alla legge. Nessuno può essere discriminato.

² *Stralciare*

Minoranza III (Thür, Bäumlín, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Loretan Otto, Ostermann, Stump, Widmer)

² Nessuno può essere discriminato, in particolare in ragione ...

... del sesso, dell'inclinazione sessuale, dello stato civile, della lingua ...

Minoranza IV (Gysin Remo, Bircher, Carobbio, Goll, Grendelmeier, Gross Andreas, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Thür, Tschäppät, Vollmer, Widmer, Zbinden)

² Nessuno può essere discriminato, in particolare in ragione ...

... della lingua, dell'età, della posizione sociale...

Minoranza V (Goll, Bäumlín, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Widmer)

^{3bis} La Confederazione e i Cantoni realizzano la parità materiale dei sessi in tutti i settori della vita eliminando le discriminazioni esistenti e promuovendo provvedimenti positivi.

Minoranza VI (Fischer-Häggingen, Engelberger, Dettling, Fischer-Seengen, Föhn, Frey Claude, Fritschi, Heberlein, Keller, Leuba, Schenk, Schlüter, Schmid Samuel, Steinemann, Vallender)

⁴ *Stralciare*

Minoranza VII (Gross Jost, Carobbio, Deiss, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Vollmer, Zbinden)

⁴ ... nei loro confronti. L'accesso a edifici e impianti o l'uso di installazioni e prestazioni destinati al pubblico è loro garantito in tutta la misura ragionevolmente possibile.

Minoranza VIII (Goll, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Maury Pasquier, Zbinden)

⁴ ... nei loro confronti. L'accesso a edifici e impianti e la fruizione di installazioni e prestazioni destinate al pubblico sono loro garantiti.

Art. 8 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede

Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo buona fede da parte degli organi dello Stato.

Art. 9 Diritto alla vita e alla libertà personale

¹ Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

² Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento. *La* tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

Minoranza I (Hubmann, Bäumlín, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Stump, Thür)

¹ *(Concerne soltanto il testo tedesco)*

² *(Concerne soltanto il testo tedesco)*

Minoranza II (Vallender, Bäumlín, Bircher, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Lötscher, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Widmer, Zwygart)

¹ ...

...vita. La pena di morte è in ogni caso vietata.

² *Secondo il Consiglio federale*

Minoranza III (Goll, Bäumlín, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Stump, Thür)

³ Il diritto d'autodeterminazione della donna nel settore della gravidanza e del parto è garantito.

Art. 10 Diritto all'aiuto in situazioni d'emergenza

Chi è nel bisogno *e non è in grado di provvedere a se stesso* ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza degna dell'uomo.

Minoranza I (Gross Jost, Bäumlín, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Lötscher, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Widmer)

Titolo secondo il Consiglio federale

Chi è nel bisogno ha diritto all'aiuto sociale necessario per un'esistenza degna dell'uomo.

Minoranza II (Gysin Remo, Bäumlín, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Widmer)

² Le vittime della violenza hanno diritto d'essere specialmente aiutate e assistite.

Art. 11 Protezione della sfera privata

¹ Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare e postale, nonché delle sue telecomunicazioni.

² Ognuno ha diritto d'essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

Minoranza (Gross Jost, Bäumlín, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Zwygart)

²

...suoi dati personali nonché di far eliminare o rettificare quelli errati. ...

Minoranza (Zbinden, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Tschäppät, Widmer)

Art. 11a Diritti dei fanciulli e degli adolescenti

¹ I fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a uno sviluppo armonioso e a una protezione conforme alla loro condizione di minorenni.

² Nei limiti delle loro capacità, esercitano autonomamente i loro diritti.

Art. 12 Diritto al matrimonio e alla famiglia

Il diritto al matrimonio *e alla famiglia* è garantito.

Minoranza (Vallender, Bäumlín, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Stump, Thür)

² La libera scelta di un'altra forma di convivenza comunitaria è garantita.

Art. 13 Libertà di credo e di coscienza

¹ La libertà di credo e di coscienza è garantita.

² Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità con altri.

³ Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso.

⁴ Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso.

Minoranza (Jutzet, Bäumlín, Bircher, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür)

³ ...

... e diffonderle. Ognuno ha il diritto di prendere visione di atti ufficiali, sempreché non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 14 Libertà d'opinione e d'informazione

¹ La libertà d'opinione e d'informazione è garantita.

² Ognuno ha il diritto di formarsi liberamente la propria opinione e di esprimerla e diffonderla senza intralci.

³ Ognuno ha il diritto di ricevere liberamente informazioni, nonché di procurarsele presso fonti generalmente accessibili e diffonderle.

⁴ *Stralciare*

Art. 14a Libertà dei mass media

¹ La libertà della stampa, della radio e della televisione è garantita.

² La censura è vietata.

³ Il segreto redazionale è garantito.

Art. 15 Libertà di lingua

La libertà di lingua è garantita.

Art. 16 Stralciare (cfr. art. 17a)

Art. 16a Diritto all'istruzione scolastica di base

Il diritto a un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita è garantito.

Minoranza (Gysin Remo, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Thür, Tschäppät, Widmer, Zbinden)

¹ Il diritto ... (come Maggioranza)

² Gli adolescenti hanno diritto a una formazione professionale conforme alle loro capacità.

Art. 17 Libertà della scienza

La libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifici è garantita.

Minoranza (Jutzet, Bäumlín, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Keller, Maury Pasquier, Thür, Vallender, Zwiygart)

... ricerca scientifici è garantita per quanto compatibile con il rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

Art. 17a Libertà artistica

La libertà dell'arte è garantita

Minoranza (Thür, Fankhauser, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Lötscher, Maury Pasquier, Ostermann, Stump)

La libertà dell'arte e della cultura è garantita.

Art. 18 Libertà di riunione

¹ La libertà di riunione è garantita.

² Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni, nonché di parteciparvi o meno.

³ *Stralciare*

Art. 19 Libertà d'associazione

¹ La libertà d'associazione è garantita.

² Ognuno ha il diritto di costituire associazioni, di aderirvi o di farne parte e di partecipare alle attività associative.

³ Nessuno può essere costretto ad aderire a un'associazione o a farne parte.

Art. 20 Libertà di domicilio

¹ Chi possiede la cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese.

² *Ha il diritto di lasciare la Svizzera e di entrarvi.*

Art. 21 Protezione dall'espulsione, dall'extradizione e dal rinvio forzato

¹ Chi possiede la cittadinanza svizzera non può essere espulso dal Paese; può essere estradato a un'autorità estera soltanto se vi acconsente.

² I rifugiati non possono essere rinvii né estradati a uno Stato in cui sono perseguitati.

³ *Nessuno può essere rinvio in uno Stato in cui si troverebbe esposto a tortura o a un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.*

Art. 22 Garanzia della proprietà

¹ La proprietà è garantita.

² In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità.

Minoranza I (Jutzet, Bäumlín, Fankhauser, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür)

^{1bis} La proprietà comporta obblighi verso il prossimo, la società e le basi naturali della vita.

Minoranza II (Gysin Remo, Fankhauser, Gross Andreas, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Zwiygart)

² ...

... è dovuta un'equa indennità.

Art. 23 Libertà economica

¹ La libertà economica è garantita.

² Essa include in particolare la libera scelta della professione nonché il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio.

Minoranza I (Gysin Remo, Bäumlín, Fankhauser, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Stump, Thür)

¹ L'iniziativa economica privata è libera.

² Essa include in particolare la libera scelta della professione nonché l'accesso a un'attività economica privata e il suo esercizio.

³ Non può essere esercitata in contrasto con il bene comune né in modo lesivo della sicurezza, della libertà e della dignità umana.

Minoranza II (Vallender, Dettling, Fritschi, Heberlein, Schlüer, Weigelt, Wittenwiler)

³ Le deroghe alla libertà economica richiedono una speciale base costituzionale.

Art. 24 Libertà sindacale

¹ I lavoratori e i datori di lavoro nonché le loro organizzazioni hanno il diritto di coalizzarsi e di costituire associazioni a tutela dei loro interessi, nonché il diritto di aderirvi o meno.

² Le controversie vanno quanto possibile composte in via negoziale o conciliativa.

³ Il diritto di sciopero e il diritto di serrata sono garantiti se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.

⁴ La legge può disciplinare l'esercizio di questi diritti e vietare lo sciopero a date categorie di persone.

Minoranza I (Jutzet, Bäumlín, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Maury Pasquier, Schmid Odilo, Spielmann, Thür, Vollmer, Zbinden)

³ Il diritto di sciopero e di serrata è garantito. (*Stralciare il resto*)

⁴ *Secondo il Consiglio federale*

Minoranza II (Fehr Lisbeth, Borer, Engelberger, Fehr Hans, Föhn, Fritschi, Heberlein, Keller, Schlüer, Wittenwiler)

³ *Stralciare*

⁴ *Stralciare*

Minoranza III (Schmid Samuel, Engelberger, Engler, Fehr Lisbeth, Föhn, Fritschi, Heberlein, Leuba, Seiler Hanspeter, Wittenwiler)

³ Lo sciopero e la serrata sono leciti se si riferiscono ai rapporti di lavoro e non contrastano con impegni di preservare la pace del lavoro o di condurre trattative di conciliazione.

⁴ La legge può vietare lo sciopero a date categorie di persone.

Art. 25 Garanzie procedurali generali

¹ In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché a un giudizio entro un termine ragionevole.

² Le parti hanno diritto d'essere sentite.

³ Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al gratuito patrocinio qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

Art. 26 Procedura giudiziaria

¹ Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto al giudizio da parte di un tribunale indipendente e imparziale, fondato sulla legge e competente nel merito. *I tribunali d'eccezione sono vietati.*

² Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro.

³ L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 27 Privazione della libertà

¹ Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge medesima e secondo le modalità da questa prescritte.

² Chi è privato della libertà ha diritto di essere informato immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, sui motivi di tale privazione e sui diritti che gli spettano. Deve essergli data la possibilità di far valere i propri diritti. *Ha in particolare il diritto di far avvisare i suoi stretti congiunti.*

³ Chi viene incarcerato a titolo preventivo ha diritto di essere prontamente tradotto dinanzi al giudice. Il giudice decide la continuazione della carcerazione o la liberazione. Ogni persona in carcerazione preventiva ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole.

⁴ Chi è privato della libertà in via extragiudiziaria ha il diritto di rivolgersi in ogni tempo al giudice. Questi decide il più presto possibile sulla legalità del provvedimento.

Art. 28 Procedura penale

¹ Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con sentenza passata in giudicato.

² L'accusato ha diritto di essere informato il più presto possibile e compiutamente sulle imputazioni contestategli. Deve essergli data la possibilità di far valere i diritti di difesa che gli spettano.

³ Il condannato ha il diritto di far esaminare la sentenza da un tribunale superiore. Sono eccettuati i casi in cui il Tribunale federale pronuncia in unica istanza.

Art. 29 Diritto di petizione

¹ Ognuno ha il diritto di rivolgere petizioni alle autorità; non gliene devono derivare pregiudizi.

² Le autorità devono *rispondere alle petizioni.*

Art. 30 Libertà di voto

¹ La libertà di partecipare alle elezioni e votazioni è garantita.

² Essa protegge la libera formazione della volontà e l'espressione fedele del voto.

Art. 31 Efficacia dei diritti fondamentali

¹ I diritti fondamentali devono improntare l'intero ordinamento giuridico.

² Chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli.

³ Le autorità provvedono affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, abbiano efficacia anche tra privati.

Minoranza (Hubmann, Carobbio, Goll, Grendelmeier, Gross Andreas, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Lachat, Lötscher, Thür, Tschäppät, Widmer, Zbinden)

⁴ In tal ambito va tenuto conto del diritto peculiare dei fanciulli e degli adolescenti di essere incentivati, di partecipare alle decisioni che li concernono e di essere protetti.

Art. 32 Limiti dei diritti fondamentali

¹ Le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. *Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile.*

1bis Le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui.

1ter Esse devono essere proporzionate allo scopo.

² *Stralciare*

³ I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Capitolo 2: Obiettivi sociali

Art. 33

1aa L'iniziativa privata e la responsabilità personale sono un fondamento dell'operato sociale.

1a La Confederazione e i Cantoni, nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili, si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell'invalidità, della malattia, dell'infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell'orfanezza o della vedovanza.

1 A titolo complementare, la Confederazione e i Cantoni, nell'ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili, si adoperano affinché :

a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale;

b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute;

b^{bis}. la famiglia sia promossa e protetta in quanto comunità di adulti e bambini;

- c. le persone abili al lavoro possano sovvenire al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate;
- d. ognuno possa trovare, per se stesso e la sua famiglia, un'abitazione adeguata e a condizioni sopportabili;
- e. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità;
- f. i fanciulli e gli adolescenti vengano incentivati nel loro sviluppo, sicché diventino persone autonome e socialmente responsabili, nonché assistiti nella loro integrazione sociale, culturale e politica.

² Dagli obiettivi sociali non si possono desumere diritti a prestazioni direttamente esigibili dallo Stato.

Minoranza I (Föhn, Borer, Schliür)

Stralciare (l'intero articolo)

Minoranza II (Schliür, Borer)

¹ Ognuno provvede al suo sostentamento in propria responsabilità e iniziativa.

² La Confederazione e i Cantoni provvedono per condizioni quadro favorevoli che consentano a ognuno di sopperire autonomamente al proprio sostentamento.

³ Chi cade nel bisogno senza propria colpa ha diritto d'essere aiutato.

⁴ L'aiuto pubblico è prestato in stretta osservanza del principio di sussidiarietà.

⁵ A complemento dell'iniziativa privata, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, nell'ambito delle loro competenze e in considerazione dei mezzi disponibili, promuovono il benessere generale della popolazione allo scopo di lenire le conseguenze della vecchiaia, dell'invalidità, dell'infortunio, della malattia, della disoccupazione e di altre situazioni di bisogno.

Minoranza III (Vollmer, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Zbinden)

^{1aa} *Stralciare*

^{1a} *Stralciare*

¹ La Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti affinché:

a. *Secondo il Consiglio federale*

Minoranza IV (Gross Jost, Bäumlín, Carobbio, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Spielmann, Vollmer, Zbinden)

(Proposta eventuale in caso di reiezione della proposta della Minoranza III)

¹ *Secondo il Consiglio federale...*

... competenze costituzionali, si adoperano affinché:

Minoranza V (Zbinden, Gross Andreas, Hubmann, Jutzet, Spielmann, Thür, Tschäppät, Widmer)

¹ ...

b. ognuno fruisca delle cure mediche adeguate al suo stato di salute;

Minoranza VI (Zbinden, Bäumlín, Carobbio, Engler, Fehr Lisbeth, Gross Jost, Gysin Remo, Leuba, Lötscher, Loretan Otto, Maury Pasquier, Schmid Odilo, Seiler Hanspeter, Thür, Vollmer)

¹
...

e. ...

...istruirsi, formarsi e perfezionarsi secondo le loro capacità.

Minoranza VII (Gross Jost, Gross Andreas, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Vollmer, Zbinden)

¹
...

^{bis}. i disabili possano fruire delle stesse condizioni di vita delle altre persone e siano sostenuti nella loro integrazione sociale e culturale, in particolare con mezzi e incentivi volti a compensare e eliminare le disparità di fatto.

Minoranza VIII (Jutzet, Bäumlín, Carobbio, Gross Jost, Gysin Remo, Maury Pasquier, Spielmann, Thür, Vollmer, Zbinden)

² *Stralciare*

Minoranza IX (Gross Jost, Carobbio, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Spielmann, Thür, Vollmer, Zbinden)

² (*Stralciare il primo periodo*) La legge determina ... *Secondo il Consiglio federale*

Titolo terzo: Confederazione, Cantoni e Comuni

Capitolo 1: Relazioni tra Confederazione e Cantoni

Sezione 1: Principi della cooperazione

Art. 34

¹ La Confederazione e i Cantoni si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti. Collaborano e operano in spirito solidale.

² Si devono rispetto e assistenza. Si prestano assistenza amministrativa e giudiziaria.

³ La Confederazione osserva il principio della sussidiarietà.

⁴ Le controversie tra i Cantoni o tra i Cantoni e la Confederazione vanno quanto possibile composte in via negoziale o conciliativa.

Minoranza (Gysin Remo, Carobbio, Gross Andreas, Jutzet, Loretan Otto, Ostermann, Schmid Odilo, Spielmann, Thür, Zbinden)

¹ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni si ripartiscono i compiti dell'intera comunità statale. Si aiutano reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti e si devono rispetto e assistenza.

² *Stralciare*

Sezione 2: Statuto e compiti dei Cantoni

Art. 35 *Compiti dei Cantoni*

I Cantoni determinano quali compiti essi adempiono nell'ambito delle loro competenze.

Art. 36 *Collaborazione alla formazione della volontà della Confederazione*

¹ I Cantoni collaborano alla formazione della volontà della Confederazione, in particolare all'elaborazione del diritto, secondo quanto previsto dalla presente Costituzione.

² La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni sui suoi progetti; li interpella nelle questioni che tangono i loro interessi.

Art. 37 *Concretizzazione e esecuzione del diritto federale*

¹ I Cantoni concretizzano il diritto federale e lo eseguono salvo sua disposizione contraria. Soltanto la Costituzione o una legge può obbligare i Cantoni a concretizzare o eseguire il diritto federale.

² La Confederazione lascia ai Cantoni una libertà operativa quanto ampia possibile e tiene conto delle particolarità cantonali.

³ La Confederazione tiene conto dell'onere finanziario connesso alla concretizzazione e all'esecuzione del diritto federale lasciando ai Cantoni sufficienti *fonti di finanziamento* e provvedendo per un'adeguata perequazione finanziaria.

Art. 38 *Autonomia*

La Confederazione salvaguarda l'autonomia dei Cantoni.

Art. 39 *Trattati intercantionali*

¹ I Cantoni possono concludere trattati intercantionali nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare possono adempiere insieme compiti d'interesse regionale.

² La Confederazione può *parteciparvi* nei limiti delle sue competenze.

³ I trattati intercantionali non devono contraddire al diritto e agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione.

Art. 40 *Preminenza e osservanza del diritto federale*

¹ Il diritto federale prevale su quello cantonale *che gli fosse contrario*.

² La Confederazione vigila sull'osservanza del diritto federale da parte dei Cantoni.

Sezione 3: Statuto dei Comuni

Art. 41

¹ *L'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale.*

² *Nell'ambito del suo operato, la Confederazione ha riguardo delle possibili conseguenze per i Comuni.*

³ *La Confederazione e i Cantoni considerano la particolare situazione delle città e degli agglomerati.*

Minoranza (Schlüer, Borer, Engelberger, Fehr Hans, Fehr Lisbeth, Föhn, Schmid Samuel, Seiler, Vallender, Weigelt)

³ *Stralciare*

Sezione 4: Garanzie federali

Art. 42 Costituzioni cantonali

¹ Ogni Cantone si dà una Costituzione democratica. La Costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza degli aventi diritto di voto lo richieda.

² Le Costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la Costituzione cantonale non contraddice al diritto federale.

Art. 43 Ordine costituzionale

¹ La Confederazione tutela l'ordine costituzionale dei Cantoni.

² Se l'ordine interno di un Cantone è turbato *o minacciato*, la Confederazione interviene per quanto il Cantone interessato non sia in grado di provvedervi da sé o con l'aiuto di altri Cantoni.

³ *Stralciare*

Minoranza (Jutzet, Bäumlín, Carobbio, Gross Jost, Gysin Remo, Maury Pasquier, Ostermann, Spielmann, Zbinden)

² Interviene a domanda di un Cantone che non possa proteggere l'ordine interno né da sé né con l'aiuto di altri Cantoni.

Art. 44 Esistenza e territorio dei Cantoni

¹ La Confederazione protegge l'esistenza e il territorio dei Cantoni.

² Qualsiasi modifica nel numero dei Cantoni richiede il consenso *della popolazione interessata e* dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo e dei Cantoni.

³ Gli spostamenti territoriali tra Cantoni richiedono il consenso della popolazione interessata e dei Cantoni interessati, nonché, sotto forma di decreto federale, l'approvazione da parte dell'Assemblea federale.

⁴ Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

Sezione 5: Cittadinanza e diritto di voto

Art. 45 Cittadinanza

¹ Ha la cittadinanza svizzera chi possiede la cittadinanza di un Cantone.

² Nessuno deve essere privilegiato o sfavorito a causa della sua cittadinanza. Rimangono eccettuate le disposizioni in materia di diritto di voto in patriziati e corporazioni nonché in materia di quote patrimoniali in seno ai medesimi, salvo che la legislazione cantonale disponga altrimenti.

Art. 46 Acquisto e perdita della cittadinanza

¹ La Confederazione disciplina l'acquisto e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima.

² La Confederazione emana prescrizioni minime sulla naturalizzazione degli stranieri da parte dei Cantoni e rilascia il permesso di naturalizzazione.

³ Agevola la naturalizzazione dei fanciulli apolidi.

Minoranza I (Maury Pasquier, Carobbio, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Stump)

³ fanciulli apolidi e di quelli fatti venire invano in Svizzera in vista d'adozione.

Minoranza II (Zwygart, Carobbio, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Ostermann, Stump, Vollmer)

³ Agevola la naturalizzazione degli apolidi.

Minoranza III (Föhn, Borer, Dettling, Durrer, Fischer-Häggingen, Fritschi, Keller, Schliier, Schmid Samuel)

³ *Stralciare*

Art. 47 Esercizio del diritto di voto

¹ La Confederazione disciplina il diritto di voto in materia federale, i Cantoni quello in materia cantonale e comunale.

² Il diritto di voto si esercita nel luogo di domicilio. La Confederazione e i Cantoni possono prevedere eccezioni.

³ Nessuno può esercitare i diritti politici in più di un Cantone.

⁴ I Cantoni possono prevedere che i neodomiciliati esercitino il diritto di voto in materia cantonale e comunale soltanto dopo un termine d'attesa che non può superare *tre mesi*.

Art. 48 Svizzeri all'estero

¹ La Confederazione promuove le relazioni degli Svizzeri all'estero tra loro e con la Svizzera. Può sostenere le organizzazioni che perseguono questo scopo.

² La Confederazione può emanare prescrizioni sui diritti e doveri degli Svizzeri all'estero, in particolare sull'esercizio dei diritti politici nella Confederazione, l'adempimento dell'obbligo militare e l'assistenza, *nonché nel settore delle assicurazioni sociali*.

Capitolo 2: Competenze

Sezione 1: Relazioni con l'estero

Art. 49 Affari esteri

¹ Gli affari esteri competono alla Confederazione.

² *La Confederazione salvaguarda l'indipendenza del Paese. Ne tutela gli interessi verso l'esterno e si adopera per lo sviluppo ulteriore del diritto internazionale. Tiene conto della responsabilità della Confederazione in quanto parte della comunità degli Stati e si impegna in particolare per la pace e la sicurezza, per la tutela dei diritti umani nonché per la legalità istituzionale e la democrazia; promuove il benessere, contribuisce ad abbattere le ingiustizie sociali e coopera a salvaguardare le basi naturali della vita.*

³ La Confederazione considera le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda gli interessi.

Minoranza I (Durrer, Bircher, Engler, Frey Claude, Fritschi, Sandoz, Schmid Samuel, Stamm Luzi, Vallender, Weigelt, Zwygart)

² *Secondo il Consiglio federale*

Minoranza II (Schlüer, Borer, Couchepin, Fischer-Häggingen, Föhn)

² l'indipendenza e la neutralità del Paese. Ne tutela ...

Art. 50 Collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera

¹ I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che tangono le loro competenze o loro interessi essenziali. La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni o le loro organizzazioni e li interpella.

² Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che tangono loro competenze. In questi settori i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.

³ *Nei settori di loro competenza*, i Cantoni concretizzano di norma gli impegni internazionali della Svizzera.

Minoranza (Schlüer, Föhn)

Stralciare

Art. 51 Relazioni dei Cantoni con l'estero

¹ I Cantoni possono concludere con l'estero trattati inerenti alla loro sfera di competenze.

² Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Richiedono inoltre l'approvazione della Confederazione.

³ I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere di livello inferiore; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l'estero si svolgono per il tramite della Confederazione.

Minoranza (Vallender, Borer, Couchepin, Dettling, Engelberger, Frey Claude, Jeanprêtre, Lachat, Sandoz, Weigelt)

² ... di altri Cantoni. I Cantoni devono informare la Confederazione prima di concluderli.

Art. 52 Liberalità e onorificenze di Governi esteri

¹ Il ricevere e il detenere liberalità o onorificenze di Governi esteri sono incompatibili con la carica di membro di autorità federali, di membro di Parlamenti o di Governi cantonali nonché di agente della Confederazione.

² I militari non possono accettare né serbare onorificenze di Governi esteri.

Sezione 2: Pace, sicurezza, difesa nazionale, protezione civile

Art. 53 Sicurezza

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono per la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione.

² Coordinano quanto intraprendono nel settore della sicurezza interna.

Minoranza (Gross Andreas, Carobbio, von Felten, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Maury Pasquier, Stump, Thür, Vollmer)

¹ ... provvedono per la sicurezza della popolazione e l'integrità del Paese.

Art. 54 Esercito

¹ La Svizzera ha un esercito di milizia.

² L'esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione; sostiene le autorità civili nel parare a gravi minacce per la sicurezza interna e nel far fronte ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.

³ Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell'esercito. Per mantenere l'ordine pubblico, i Cantoni possono impiegare le loro formazioni sul territorio cantonale quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per parare a gravi minacce per la sicurezza interna.

Minoranza I (Goll, Carobbio, Gross Andreas, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Spielmann, Thür, Tschäppät, Widmer, Zbinden)

² ... le autorità civili nel far fronte a situazioni straordinarie, per esempio in caso di catastrofi naturali. La legge ...

³ ... disporre dell'esercito. (*Stralciare il secondo periodo*)

Minoranza II (Schlüer, Engelberger, Fehr Hans, Weigelt)

⁴ L'arma personale rimane di proprietà del milite alle condizioni stabilite dalla legislazione federale.

Art. 55 Servizio militare e servizio sostitutivo

¹ Gli uomini svizzeri sono *obbligati al servizio militare. La legge prevede un servizio civile sostitutivo.*

² *Per le donne il servizio militare è volontario.*

³ *Chi non presta il servizio militare o civile obbligatorio è tenuto a pagare una tassa. Questa tassa è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni.*

⁴ *Chiunque, nel prestare servizio militare o civile, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.*

⁵ La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

Minoranza (Gysin Remo, Carobbio, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Stump, Thür, Vollmer, Zwygart)

^{3bis} L'onere individuale causato dalle diverse forme di servizio dev'essere d'intensità paragonabile.

Art. 56 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell'esercito

¹ La legislazione militare nonché l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento dell'esercito competono alla Confederazione.

² Nei limiti del diritto federale, i Cantoni sono competenti per la costituzione di formazioni cantonali, per la nomina e la promozione degli ufficiali delle medesime, nonché per la fornitura di parti del vestiario e dell'equipaggiamento.

³ La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.

Art. 57 Protezione civile

¹ La legislazione sulla protezione civile della popolazione e sulla protezione *di persone e beni* dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione.

² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza.

³ Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario.

⁴ Chiunque, nell'adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.

⁵ La Confederazione emana prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno.

Sezione 3: Pianificazione del territorio e ambiente

Art. 58 Pianificazione del territorio

¹ La Confederazione *stabilisce i principi della* pianificazione territoriale. *La pianificazione territoriale incombe ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un ordinato insediamento del territorio.*

² La Confederazione promuove e coordina quanto intrapreso dai Cantoni e collabora con loro.

³ Nell'adempimento *dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni considerano le* esigenze della pianificazione territoriale.

Minoranza (Jeanprêtre, Carobbio, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Vollmer)

¹pianificazione territoriale. Emanava le prescrizioni atte a contenere la speculazione fondiaria mediante un'utilizzazione del suolo moderata, sostenibile e sociale. Accordava ai Comuni un diritto di prelazione.

Art. 59 Protezione dell'ambiente

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.

² Si adopera per impedire tali effetti. I costi delle misure di prevenzione e rimozione sono a carico di chi le ha causate.

³ L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione.

Art. 60 Acqua

¹ La Confederazione provvede per l'utilizzazione parsimoniosa e la protezione delle risorse idriche nonché per la difesa dagli effetti dannosi dell'acqua.

² Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull'utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico.

³ Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.

⁴ I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Possono riscuotere canoni per l'utilizzazione dell'acqua. La Confederazione stabilisce i limiti tariffali. Ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un'indennità.

⁵ Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a riserve idriche internazionali, la Confederazione decide d'intesa con i Cantoni interessati. Decide parimenti nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali.

⁶ Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione considera gli interessi dei Cantoni da cui l'acqua proviene.

Art. 61 Foresta

¹ La Confederazione provvede affinché la foresta possa adempiere le sue funzioni protettive, economiche e ricreative.

² Emana principi sulla protezione della foresta.

³ Promuove provvedimenti per la conservazione della foresta.

Art. 62 Protezione della natura e del paesaggio

¹ La protezione della natura e del paesaggio compete ai Cantoni.

² Nell'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione considera gli obiettivi della protezione della natura e del paesaggio. Ha cura dei paesaggi, *dei siti caratteristici, dei centri storici nonché dei monumenti naturali e culturali*; quando l'interesse pubblico lo richiede, li conserva integri.

³ Può sostenere quanto intrapreso nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio nonché, per contratto o in via di espropriazione, acquistare o assicurare opere d'importanza nazionale.

⁴ Emana prescrizioni a tutela della fauna e della flora e a salvaguardia dei loro spazi vitali, nella loro molteplicità naturale. Protegge le specie minacciate di estinzione.

⁵ Le paludi e i paesaggi palustri di particolare bellezza e importanza nazionale sono protetti. Non vi si possono costruire impianti né procedere a modifiche del suolo. Sono eccettuate le installazioni che servono a preservare lo scopo protettivo o l'utilizzazione agricola già esistente.

Art. 63 Pesca e caccia

La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.

Art. 64 Protezione degli animali

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali.

² Disciplina in particolare:

- a. la detenzione, la cura e l'uccisione di animali;
- b. l'importazione di animali e prodotti animali;
- c. il commercio, l'utilizzazione e il trasporto di animali;
- d. gli interventi e gli esperimenti su animali vivi.

³ L'esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riserva alla Confederazione.

Sezione 4: Opere pubbliche, trasporti, energia e mezzi di comunicazione

Art. 65 Opere pubbliche

Nell'interesse del Paese o di una sua gran parte, la Confederazione può erigere e gestire opere pubbliche o sostenerne la realizzazione.

Art. 66 Circolazione stradale

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.

² Esercita l'alta vigilanza sulle strade d'importanza nazionale; può stabilire quali strade di transito debbano rimanere aperte alla circolazione.

³ L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. L'Assemblea federale può consentire eccezioni.

Minoranza (Vollmer, Carobbio, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür)

¹ circolazione stradale. In tal ambito considera in particolare i bisogni dei pedoni e dei ciclisti.

Art. 67 Strade nazionali

¹ La Confederazione assicura l'istituzione e la viabilità di una rete di strade nazionali.

² I Cantoni costruiscono le strade nazionali e provvedono alla loro manutenzione secondo le prescrizioni e sotto l'alta vigilanza della Confederazione.

³ *Stralciare*

⁴ La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese delle strade nazionali. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere che le strade nazionali comportano per loro, nonché al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.

Minoranza I (Schlüer, Borer, Fehr Hans, Föhn)

² La costruzione e la manutenzione delle strade nazionali competono alla Confederazione.

⁴ *Stralciare*

Minoranza II (Ostermann, Bircher, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Stump, Thür, Vollmer, Zwygart)

³ Il suolo dev'essere risparmiato quanto possibile.

Art. 68 Transito transalpino*

¹ La Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. Limita il carico inquinante del traffico di transito a una misura inoffensiva per l'uomo, la fauna e i loro spazi vitali.

² Il traffico transalpino per il trasporto di merci da confine a confine avviene per ferrovia. Il Consiglio federale prende le misure necessarie. Eccezioni sono ammissibili soltanto se indispensabili. Esse devono essere precisate dalla legge.

³ La capacità delle strade di transito nella regione alpina non può essere aumentata. Sono eccettuate le strade di circonvallazione che sgravano gli abitati dal traffico di transito.

Art. 69 Tassa sul traffico pesante*

¹ La Confederazione può riscuotere sul traffico pesante una tassa commisurata alle prestazioni o al consumo, per quanto tale traffico causi alla collettività costi che non possano essere coperti con altre prestazioni o tasse.

² Il prodotto netto della tassa è impiegato per coprire le spese connesse al traffico stradale.

³ Una parte del prodotto netto è devoluta ai Cantoni. Per il calcolo delle quote cantonali si considerano le particolari ripercussioni della tassa nelle regioni di montagna e periferiche.

* Con disposizione transitoria

Art. 70 Imposta di consumo sui carburanti e altre tasse sul traffico*

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta di consumo sui carburanti.

² Riscuote una tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore non sottostanti alla tassa sul traffico pesante.

³ Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti nonché il prodotto netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

- a. costruzione, manutenzione e esercizio delle strade nazionali;
- b. provvedimenti volti a promuovere il traffico intermodale e il trasporto di veicoli a motore accompagnati, nonché a separare i diversi modi di traffico;
- c. contributi alla costruzione di strade principali;
- d. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell'ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
- e. contributi generali alle spese cantonali delle strade aperte ai veicoli a motore e contributi alla perequazione finanziaria nel settore stradale;
- f. contributi ai Cantoni senza strade nazionali o con strade alpine destinate al traffico internazionale.

⁴ Se questi mezzi non bastano, la Confederazione riscuote un supplemento sull'imposta di consumo.

Minoranza (Schlüer, Dettling, Fischer-Hägglingen, Fritschi, Heim, Keller, Schmid Samuel, Seiler Hanspeter, Steinemann, Tschuppert)

² Riscuote una tassa annua di 40 franchi per l'utilizzazione delle strade nazionali con veicoli a motore non sottostanti alla tassa sul traffico pesante. L'aliquota della tassa può essere adattata in via legislativa qualora i costi del traffico stradale lo giustificano.

Art. 71 Trasporti ferroviari, navigazione, aviazione e astronautica

La legislazione sui trasporti ferroviari, sulla navigazione *nonché sull'aviazione e l'astronautica* compete alla Confederazione.

Art. 72 Sentieri e percorsi pedonali

¹ La Confederazione emana principi sulle reti di sentieri e percorsi pedonali. L'impianto e la manutenzione di queste reti competono ai Cantoni.

² La Confederazione può sostenere e coordinare i provvedimenti dei Cantoni.

³ Nell'adempimento dei suoi compiti, considera le reti dei sentieri e percorsi pedonali e sostituisce i percorsi e sentieri che deve sopprimere.

Art. 73 Politica energetica

¹ Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

² La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.

³ Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.

⁴ Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.

⁵ Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; considera le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.

Art. 74 Energia nucleare

¹ La legislazione nel campo dell'energia nucleare compete alla Confederazione.

² *Stralciare* (cfr. art. 74a cpv. 1)

³ *Stralciare* (cfr. art. 74a cpv. 2)

Minoranza (Gysin Remo, Carobbio, Goll, Grendelmeier, Gross Andreas, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Ostermann, Spielmann, Tschäppät, Widmer, Zbinden)

⁴ Gli esercenti di impianti nucleari rispondono causalmente dei danni insorti in seguito alla pianificazione, alla costruzione, all'esercizio e allo smantellamento dei loro impianti. La legge prevede una copertura assicurativa obbligatoria.

Art. 74a Trasporto di energia

¹ *La Confederazione emana prescrizioni sul trasporto e l'erogazione di energia elettrica.*

² *La legislazione sugli impianti di trasporto in condotta di carburanti o combustibili liquidi o gassosi compete alla Confederazione.*

Art. 75 Poste e telecomunicazioni

¹ *La legislazione sulle poste e sulle telecomunicazioni compete alla Confederazione.*

² La Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo adeguato. Le tariffe sono stabilite secondo principi unitari.

³ I servizi federali delle poste e delle telecomunicazioni versano il loro utile alla Confederazione.

Minoranza I (Jutzet, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Maury Pasquier, Ostermann, Stump, Thür, Vollmer)

¹ Secondo il Consiglio federale

Minoranza II (Seiler Hanspeter, Borer, Dettling, Durrer, Egerszegi, Engelberger, Engler, Fehr Hans, Fritschi, Leuba, Loretan Otto, Schliuer, Wittenwiler)

³ *Stralciare*

Art. 76 Radiotelevisione

¹ La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di emissioni e informazioni compete alla Confederazione.

² La radio e la televisione contribuiscono allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

³ L'indipendenza della radio e della televisione nonché l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite.

⁴ Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.

⁵ I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un'autorità indipendente di ricorso.

Art. 77 Cinematografia

¹ La Confederazione può promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica.

² Può emanare prescrizioni *per promuovere la molteplicità e la qualità dell'offerta cinematografica*.

Sezione 5: Formazione, ricerca e cultura

Art. 78 Scuola

¹ *Stralciare*

² I Cantoni provvedono per un'istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà *alla vigilanza dello Stato*. L'anno scolastico inizia tra metà agosto e metà settembre.

³ *Stralciare (cfr. art. 78a cpv. 1)*

⁴ *Stralciare (cfr. art. 78a cpv. 2)*

⁵ *Stralciare*

Minoranza (Gysin Remo, von Felten, Gross Andreas, Hubmann, Jeanprêtre, Ostermann, Stump)

² ... per una sufficiente istruzione scolastica di base, gratuita nel settore pubblico. L'istruzione ...

Art. 78a Formazione professionale e università

¹ La Confederazione può emanare prescrizioni sulla formazione professionale.

² Può gestire o sostenere università e altre scuole universitarie. Può subordinare il suo sostegno all'esistenza di un coordinamento assicurato.

Minoranza I (Schmid Samuel, Fehr Hans, Fischer-Häggingen, Schliuer)

¹ La legislazione sulla formazione professionale nell'industria, nelle arti e mestieri, nel commercio, nell'agricoltura e nell'economia domestica compete alla Confederazione. (= art. 78 cpv. 3 CF)

Minoranza II (Zbinden, Carobbio, Gross Andreas, Hubmann, Jeanprêtre, Thür, Tschäppät, Widmer)

³ Provvede per la gratuità di principio della prima formazione professionale e generale.

Art. 79 Ricerca

¹ La Confederazione promuove la ricerca scientifica.

² Può subordinare le sue prestazioni in particolare al fatto che il coordinamento sia garantito.

³ Può istituire, assumere in proprio o gestire centri di ricerca.

Minoranza (Vollmer, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Maury Pasquier, Zbinden)

Art. 79a Statistica

¹ La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.

² Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione e la tenuta di registri ufficiali per contenere quanto basso possibile il dispendio delle rilevazioni.

Art. 80 Aiuti all'istruzione

¹ La Confederazione può subsidiare i Cantoni per le loro spese in materia di borse di studio e di altri aiuti all'istruzione.

² A complemento delle misure cantonali e salvaguardando la sovranità scolastica dei Cantoni, può inoltre prendere propri provvedimenti per promuovere l'istruzione.

Minoranza (Gross Andreas, Alder, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Roth-Bernasconi, Vollmer)

^{2bis} Stabilisce principi per il sostegno che i Cantoni devono accordare a chi intende istruirsi.

Art. 81 Gioventù e formazione degli adulti

1a Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni tengono conto degli speciali bisogni di promozione e protezione di fanciulli e adolescenti.

¹ A complemento delle misure cantonali la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti nonché la formazione degli adulti.

Minoranza (Schlüer, Fehr Hans, Fischer-Häggingen, Leuba, Steinemann)

Stralciare

Art. 82 Sport

¹ La Confederazione promuove lo sport, *in particolare l'educazione fisica.*

^{1bis} *Gestisce una scuola di sport.*

² Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole.

Art. 83 Cultura

¹ Il settore culturale compete ai Cantoni.

² La Confederazione può sostenere attività culturali d'interesse nazionale.

³ Nell'adempimento dei suoi compiti, tiene conto della pluralità culturale e linguistica del Paese.

⁴ *Stralciare (cfr. art. 83a cpv. 1)*

⁵ *Stralciare (cfr. art. 83a cpv. 2)*

⁶ *Stralciare (cfr. art. 83a cpv. 3)*

Minoranza (Ostermann, Carobbio, Goll, Grendelmeier, Gross Andreas, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Thür, Tschäppät, Widmer, Zbinden)

² ... d'interesse nazionale nonché promuovere l'arte e la musica in particolare nell'ambito dell'istruzione.

Art. 83a Lingue

¹*La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche.*

²*La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana.*

³I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Al fine di salvaguardare la pace linguistica, badano alla tradizionale *composizione linguistica delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone.*

Minoranza (Jutzet, Carobbio, Deiss, von Felten, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Maury Pasquier, Seiler Hanspeter, Schmid Samuel, Stump, Vollmer)

^{1bis} La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali.

Art. 84 Chiesa e Stato

Stralciare

Minoranza (Schmid Samuel, Borer, Christen, Dettling, Durrer, Eberhard, Engelberger, Fischer-Häggligen, Frey Claude, Fritschi, Heim, Leuba, Vallender, Zwygart)

Secondo il Consiglio federale

Sezione 6: Economia

Art. 85 Principi dell'ordinamento economico

¹ La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della *libertà economica*.

² *Tutelano* gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.

^{2bis} *Nell'ambito delle loro competenze, provvedono per condizioni quadro favorevoli per l'economia privata.*

³ Deroghe al principio della libertà economica sono ammissibili soltanto se previste della presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.

Minoranza I (Ostermann, Alder, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Roth-Bernasconi)

^{1a} L'attività economica si svolge nei limiti dello sviluppo sostenibile.

Minoranza II (Gysin Remo, Alder, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Ostermann, Roth-Bernasconi, Vollmer)

² ... al benessere, alla qualità di vita e alla sicurezza economica della popolazione.

^{2bis} Praticano una politica economica improntata in particolare al pieno impiego e perseguono un'equa ripartizione dei redditi e dei patrimoni.

³ *Stralciare*

Art. 86 Attività economica privata*

¹ La Confederazione può emanare prescrizioni sull'esercizio dell'attività economica privata.

² Provvede per uno spazio economico svizzero omogeneo. Garantisce che le persone con formazione accademica o titolari di un diploma federale, cantonale o riconosciuto da un Cantone possano esercitare la loro professione in tutta la Svizzera.

Minoranza (Schlüer, Borer, Dettling, Fischer-Häggligen, Fischer-Seengen, Föhn, Frey Claude, Fritschi, Lachat, Leuba, Philipona, Vallender)

¹ ... prescrizioni sulle condizioni cui è subordinato l'esercizio dell'attività economica privata.

* Con disposizione transitoria

Art. 87 Politica di concorrenza

¹ La Confederazione emana prescrizioni contro gli effetti economicamente o socialmente nocivi di cartelli e di altre limitazioni della concorrenza.

² Prende provvedimenti per impedire abusi nella formazione dei prezzi da parte di imprese e organizzazioni di diritto pubblico e privato che hanno una posizione dominante sul mercato.

³ Prende provvedimenti contro la concorrenza sleale.

Minoranza (Gysin Remo, Alder, Bühmann, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Vollmer)

³ concorrenza sleale e promuove in particolare la trasparenza del mercato.

Art. 88 Protezione dei consumatori

¹ La Confederazione prende provvedimenti a tutela dei consumatori.

² Emanava prescrizioni sui rimedi giuridici di cui possono avvalersi le organizzazioni dei consumatori. Nel settore della legislazione federale sulla concorrenza sleale, queste organizzazioni dispongono degli stessi diritti che spettano alle associazioni professionali e dell'economia.

³ Per le controversie fino a un dato valore litigioso, i Cantoni prevedono una procedura di conciliazione o una procedura giudiziaria semplice e rapida. Il Consiglio federale determina il limite dei valori litigiosi.

Art. 89 Politica finanziaria e monetaria

¹ Il settore finanziario e monetario compete alla Confederazione; essa soltanto ha il diritto di emettere monete e banconote.

² La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, esercita una politica finanziaria e monetaria che serva all'interesse generale del Paese; è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.

³ La Banca nazionale costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi. *Una parte adeguata di queste riserve dev'essere tenuta sotto forma aurea.*

⁴ L'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno i due terzi ai Cantoni.

Minoranza (Couchepin, Carobbio, Deiss, Dupraz, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Vollmer, Zbinden)

³ *Secondo il Consiglio federale*

Art. 90 Banche e assicurazioni

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulle banche e sulle borse; *in tal ambito tiene conto dello speciale compito e statuto delle banche cantonali.*

Ibis Può emanare prescrizioni su servizi finanziari in altri settori.

² *Stralciare (cfr. cpv. 1)*

³ Emanava prescrizioni *sul settore delle assicurazioni private.*

Art. 91 Politica congiunturale

¹ La Confederazione prende provvedimenti per un'equilibrata evoluzione congiunturale, in particolare per prevenire e combattere la disoccupazione e il rincaro.

² Considera lo sviluppo economico delle singole regioni del Paese. Collabora con i Cantoni e l'economia.

³ Nei settori finanziario e creditizio, dell'economia esterna e delle finanze pubbliche può derogare ove occorra al principio della libertà economica.

⁴ Nella loro politica in materia di entrate e uscite, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni considerano la situazione congiunturale.

⁵ Per stabilizzare la congiuntura, la Confederazione può, a titolo transitorio, riscuotere supplementi o concedere ribassi su tributi previsti dal diritto federale. I mezzi così prelevati vanno congelati; liberati che siano, i tributi diretti sono restituiti individualmente e quelli indiretti impiegati per la concessione di ribassi o per creare occasioni di lavoro.

⁶ La Confederazione può obbligare le imprese a costituire riserve di crisi. Concede a tal fine agevolazioni fiscali e può obbligare i Cantoni a fare altrettanto. Liberate le riserve, le imprese ne decidono liberamente l'impiego nei limiti delle destinazioni fissate dalla legge.

Minoranza (Schlüer, Fehr, Keller)

⁴ La Confederazione, i Cantoni e i Comuni contribuiscono a una positiva evoluzione congiunturale impegnandosi per una gestione finanziaria equilibrata.

Art. 92 Politica strutturale

¹ La Confederazione può sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate nonché promuovere rami economici e professioni che, nonostante le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro, non riescono ad assicurare la propria esistenza. Ove occorra, può derogare al principio della libertà economica.

² I Cantoni possono subordinare alla prova del bisogno l'apertura di nuovi esercizi pubblici dello stesso genere, sempre che quelli esistenti siano minacciati nella loro esistenza da una concorrenza eccessiva.

Minoranza (Schlüer, Borer, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Föhn, Leuba, Schmid Samuel)

¹ ...

... esistenza. Se necessario può prendere provvedimenti in deroga al principio della libertà economica. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente limitati nel tempo.

Art. 93 Politica economica esterna

¹ La Confederazione salvaguarda gli interessi dell'economia svizzera all'estero.

² *In casi speciali* può prendere provvedimenti a tutela dell'economia indigena. In tal ambito può derogare ove occorra al principio della libertà economica.

Minoranza (Schliier, Borer, Fehr Hans, Fischer-Häggingen, Föhn, Leuba, Schmid Samuel)

2 ...

... libertà economica. Le deroghe devono essere adeguatamente limitate nel tempo.

Art. 94 Approvvigionamento del Paese

¹ La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di minacce d'ordine egemonico o bellico nonché in caso di gravi situazioni di penuria cui l'economia non è in grado di rimediare da sé. Prende misure preventive.

² *Stralciare*

³ Ove occorra, può derogare al principio della libertà economica.

Minoranza (Schliier, Borer, Fehr Hans, Fischer-Häggingen, Föhn, Leuba, Schmid Samuel)

3 ...

... libertà economica. Le deroghe devono essere adeguatamente limitate nel tempo.

Art. 95 Agricoltura

¹ La Confederazione provvede affinché l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e orientata al mercato, contribuisca efficacemente a:

- a. garantire l'approvvigionamento della popolazione;
- b. salvaguardare le basi essenziali naturali e il paesaggio rurale;
- c. garantire un'occupazione decentralizzata del territorio.

² A complemento delle misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere dal settore agricolo e derogando ove occorra al principio della libertà economica, la Confederazione promuove le aziende contadine che coltivano il suolo.

³ La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali. Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti:

- a. completa il reddito contadino con pagamenti diretti al fine di remunerare in modo equo le prestazioni fornite, a condizione che sia fornita la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate;
- b. promuove mediante incentivi economicamente redditizi le forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali;
- c. emana prescrizioni concernenti la dichiarazione della provenienza, della qualità, dei metodi di produzione e dei procedimenti di trasformazione delle derivate alimentari;
- d. protegge l'ambiente dai pregiudizi dovuti all'utilizzazione eccessiva di fertilizzanti, prodotti chimici e altre sostanze ausiliarie;
- e. può promuovere la ricerca, la consulenza e la formazione agricole e versare contributi d'investimento;

f. può emanare prescrizioni per consolidare la proprietà fondiaria rurale.

⁴ Impiega a tali scopi mezzi finanziari a destinazione vincolata del settore agricolo e proprie risorse generali.

Art. 96 Alcool

La legislazione sulla fabbricazione, l'importazione, la rettificazione e la vendita di distillati compete alla Confederazione. La Confederazione tiene conto in particolare degli effetti nocivi del consumo di alcool.

Minoranza (Zwygart, Alder, Bircher, Bühlmann, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Heim, Hubmann, Keller, Ostermann, Seiler Hanspeter, Vallender, Vollmer)

La Confederazione lotta contro le cause e gli effetti dell'abuso di alcool. La legislazione...

... compete alla Confederazione.

Art. 97 Giochi d'azzardo³

¹ La legislazione sui giochi d'azzardo *e sulle lotterie* compete alla Confederazione.

² Per istituire e gestire un casinò occorre una concessione della Confederazione. Nel rilasciare la concessione la Confederazione tiene conto delle condizioni regionali e dei pericoli insiti nel gioco d'azzardo.

³ La Confederazione riscuote dai casinò una tassa commisurata ai loro introiti; la tassa non può eccedere l'80 per cento degli introiti lordi provenienti dal gioco. Essa è impiegata per coprire il contributo federale all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

⁴ L'ammissione degli apparecchi automatici per giochi di abilità con possibilità di vincita compete ai Cantoni.

Minoranza (Leuba, Bircher, Borer, Dettling, Durrer, Eberhard, Engelberger, Frey Claude, Heim, Pelli, Philipona, Seiler Hanspeter, Vallender)

⁴ ... con possibilità di vincita e il rilascio di autorizzazioni nel settore delle lotterie competono ai Cantoni.

Art. 98 Armi e materiale bellico

¹ La Confederazione emana prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

² Emanava prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico.

³ *Stralciare*

³ Corrisponde all'art. 35 Cost. nella versione accettata nella votazione popolare del 7.3.1993, ma non ancora in vigore (FF 1992 VI 56)

Sezione 7: Alloggio, lavoro, sicurezza sociale e sanità

Art. 99 Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà

¹ La Confederazione promuove la costruzione d'abitazioni e l'acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, *nonché l'attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d'abitazioni* a scopi d'utilità pubblica.

² Promuove in particolare l'acquisto e l'attrezzatura di terreni per la costruzione d'abitazioni, la razionalizzazione dell'edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d'abitazioni e la riduzione dei costi abitativi.

^{2bis} *Può emanare prescrizioni sull'attrezzatura dei terreni per la costruzione d'abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia.*

³ In tal ambito, considera in particolare gli interessi delle famiglie, *degli anziani, degli indigenti e dei disabili.*

Art. 100 Settore locativo

¹ La Confederazione emana prescrizioni contro gli abusi nel settore locativo, in particolare *contro le pigioni abusive, nonché sull'impugnabilità di disdette abusive e sulla protrazione temporanea dei rapporti di locazione.*

² Può emanare prescrizioni sul conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti quadro di locazione. I contratti quadro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono adeguatamente conto di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano l'uguaglianza giuridica.

Minoranza (Maury Pasquier, Alder, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Ostermann, Roth-Bernasconi, Vollmer, Zwygart)

¹ La Confederazione emana prescrizioni a tutela dei locatari, in particolare contro le pigioni abusive, ... (*secondo Maggioranza*)

Art. 101 Lavoro*

¹ La Confederazione può emanare prescrizioni su:

a. la protezione dei lavoratori;

a^{bis}. il divieto del lavoro infantile;

b. i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali;

* Con disposizione transitoria

- c. il servizio di collocamento;
- d. il conferimento dell'obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.

² I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l'uguaglianza giuridica né la libertà sindacale.

³ Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale; sotto il profilo del diritto del lavoro, è *giorno remunerato ed* equiparato a una domenica.

Minoranza (Schmid Samuel, Couchepin, Durrer, Engelberger, Fehr Hans, Fischer-Häggingen, Föhn, Frey Claude, Fritschi, Löttscher, Schlüter, Seiler Hanspeter)

³ *Secondo il Consiglio federale*

Art. 102 Previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

¹ La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, ossia l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale.

² La Confederazione provvede affinché l'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e la previdenza professionale possano adempiere durevolmente il loro scopo.

³ Può obbligare i Cantoni a esentare dall'obbligo fiscale le istituzioni dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e della previdenza professionale nonché a concedere agli assicurati e ai loro datori di lavoro agevolazioni fiscali su contributi e aspettative.

⁴ In collaborazione con i Cantoni, promuove la previdenza individuale, in particolare mediante provvedimenti di politica fiscale e di politica della proprietà.

Art. 103 Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità*

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. In tal ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. l'assicurazione è obbligatoria;
- b. le rendite devono coprire adeguatamente il fabbisogno esistenziale; *esse vanno adeguate perlomeno all'evoluzione dei prezzi; la rendita massima non può superare il doppio di quella minima.*
- c. *Stralciare (cfr. cpv. Ibis)*

Ibis L'assicurazione è finanziata:

* Con disposizione transitoria

a. con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi degli assicurati salariati è a carico del datore di lavoro;

b. con prestazioni finanziarie della Confederazione e, per quanto la legge lo preveda, dei Cantoni; le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni assommano insieme a non oltre la metà delle spese.

² Le prestazioni della Confederazione sono coperte anzitutto con il prodotto netto dell'imposta sul tabacco, dell'imposta sulle bevande distillate e della tassa sui casinò.

³ La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi e sostiene quanto intrapreso in favore degli anziani, dei superstiti e degli invalidi. A tal fine, può attingere ai fondi dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Minoranza (Gross Jost, Gross Andreas, Gysin Remo, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Vollmer, Zbinden)

³ La Confederazione promuove l'integrazione dei disabili nella vita professionale e sociale e sostiene quanto intrapreso in favore degli anziani, dei superstiti e dei disabili. A tal fine, ...

Art. 104 Previdenza professionale*

¹ La Confederazione emana prescrizioni sulla previdenza professionale. In tal ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, deve rendere possibile in modo adeguato la continuazione del tenore di vita abituale;
- b. la previdenza professionale è obbligatoria per i salariati; la legge può prevedere eccezioni;
- c. i datori di lavoro assicurano i loro lavoratori presso un istituto previdenziale; per quanto necessario, la Confederazione offre loro la possibilità di assicurare i lavoratori presso un istituto di previdenza federale;
- d. chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente presso un istituto di previdenza; per dati gruppi d'indipendenti, la previdenza professionale può essere dichiarata obbligatoria, in generale o per singoli rischi.
- e. *Stralciare (cfr. cpv. 1bis)*

1bis La previdenza professionale è finanziata con i contributi degli assicurati; almeno la metà dei contributi degli assicurati salariati è a carico del datore di lavoro.

² Gli istituti di previdenza devono soddisfare alle esigenze minime prescritte dal diritto federale; per risolvere compiti speciali possono essere previste misure a livello nazionale.

* Con disposizione transitoria

Art. 105 Assicurazione contro la disoccupazione

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull'assicurazione contro la disoccupazione. In tal ambito si attiene ai principi seguenti:

- a. l'assicurazione garantisce un'adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione;
- b. l'affiliazione è obbligatoria per i salariati; la legge può prevedere eccezioni; chi esercita un'attività indipendente può assicurarsi facoltativamente.
- c. *Stralciare (cfr. cpv. 1bis)*

1bis L'assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi degli assicurati salariati è a carico del datore di lavoro; la Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie.

² La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.

Art. 106 Assistenza alle persone nel bisogno

¹ Le persone nel bisogno sono assistite dal Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.

² *Stralciare*

Minoranza (Goll, Alder, Bühlmann, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Maury Pasquier, Roth-Bernasconi)

¹ Le persone ... (*come Maggioranza*)

³ La Confederazione può emanare disposizioni sull'entità minima delle prestazioni e stabilire principi sulla protezione giuridica. (= *proposta CSS-N*)

⁴ Può sussidiare l'aiuto sociale cantonale. (= *proposta CSS-N*)

Art. 107 Assegni familiari e assicurazione per la maternità

¹ Nell'adempimento dei suoi compiti la Confederazione considera i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.

² Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione.

³ La Confederazione istituisce un'assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.

⁴ La Confederazione può dichiarare obbligatoria l'affiliazione a casse di compensazione familiari e all'assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

Minoranza I (Föhn, Fehr Hans, Fischer-Häggingen, Schlüer, Seiler Hanspeter)

² Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e istituire un'assicurazione per la maternità.

³ Può essere obbligato ...

Minoranza II (Maury Pasquier, Alder, Bircher, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Heim, Hubmann, Lachat, Lötscher, Roth-Bernasconi)

² Emana prescrizioni sugli assegni familiari attenendosi al principio “un assegno per figlio” e può gestire una cassa federale di compensazione.

Art. 108 Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

¹ La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

² Può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.

Art. 109 Protezione della salute

¹ Nell’ambito delle sue competenze la Confederazione prende provvedimenti a tutela della *salute*.

² Emana prescrizioni su:

- a. l’impiego di alimenti, nonché di farmaci, stupefacenti, organismi, sostanze chimiche e oggetti che possono mettere in pericolo la salute;
- b. la lotta contro malattie trasmissibili, fortemente diffuse o maligne *dell’uomo e degli animali*;
- c. la protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Minoranza I (Gysin Remo, Alder, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Ostermann, Vallender, Vollmer, Zwygart)

^{1bis} Promuove in particolare le misure di autosoccorso nonché la prevenzione primaria.

Minoranza II (Gysin Remo, Alder, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Lachat, Pelli, Philipona, Vallender, Vollmer)

³ Può emanare prescrizioni sulla formazione e il perfezionamento nelle professioni mediche scientifiche.

Art. 110 Stralciare (cfr. art. 111a)

Art. 111 Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano

¹ L’essere umano va protetto dagli abusi della medicina riproduttiva e dell’ingegneria genetica.

² La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. In tal ambito provvede a tutelare la dignità umana, la personalità e la famiglia e si attiene in particolare ai principi seguenti :

- a. *tutti i tipi di clonazione e gli* interventi nel patrimonio genetico di cellule germinali e embrioni umani sono inammissibili;
- b. il patrimonio germinale e genetico non umano non può essere trasferito nel patrimonio genetico umano né fuso con quest’ultimo;

- c. le tecniche di procreazione assistita possono essere applicate solo quando non vi sono altri modi per curare l'infertilità o per ovviare al pericolo di trasmissione di malattie gravi, non però per preformare determinati caratteri nel nascituro o a fini di ricerca; la fecondazione di oociti umani fuori del grembo della donna è permessa solo alle condizioni stabilite dalla legge; fuori del grembo della donna possono essere sviluppati in embrioni solo tanti oociti umani quanti se ne possono trapiantare immediatamente;
- d. la donazione di embrioni e ogni altra forma di maternità sostitutiva sono inammissibili;
- e. non può essere fatto commercio di patrimonio germinale umano né di prodotti da embrioni;
- f. il patrimonio genetico di una persona può essere analizzato, registrato o rivelato soltanto con il consenso di costei o in base a una prescrizione legale;
- g. ognuno ha accesso ai dati concernenti la sua origine genetica.

Art. 111a Ingegneria genetica in ambito extra-umano

¹ L'essere umano e il suo ambiente vanno protetti dagli abusi dell'ingegneria genetica.

² La Confederazione emana prescrizioni sull'impiego del patrimonio germinale e genetico di animali, piante e altri organismi; in tal ambito tiene conto della dignità della creatura nonché della sicurezza dell'uomo, degli animali e dell'ambiente e protegge la varietà genetica delle specie animali e vegetali.

Sezione 8: Dimora e domicilio degli stranieri

Art. 112

¹ La legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione.

² *Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese possono essere espulsi dalla Svizzera.*

Minoranza I (Fehr Hans, Keller, Schliker)

¹ ... degli stranieri compete alla Confederazione.

^{1bis} Per quanto sopportabile per il Paese e nell'ambito delle disposizioni di legge, la Svizzera concede asilo agli stranieri perseguitati e a quelli la cui vita è in pericolo.

Minoranza II (Fehr Hans, Föhn, Keller, Schliker)

² Gli stranieri che compromettono la sicurezza del Paese vengono espulsi dalla Svizzera.

Sezione 9: Diritto civile, diritto penale, metrologia

Art. 113 Diritto civile

¹ La legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.

² L'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni.

³ Le sentenze civili passate in giudicato sono esecutorie in tutta la Svizzera.

Art. 114 Diritto penale

¹ La legislazione nel campo del diritto penale compete alla Confederazione.

² La Confederazione può concedere ai Cantoni contributi per l'istituzione di stabilimenti e per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure nonché per istituzioni che eseguono misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.

³ L'organizzazione dei tribunali, la procedura giudiziaria e l'amministrazione della giustizia in materia penale competono ai Cantoni.

Art. 115 Aiuto alle vittime di reati

La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché chi sia stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale in seguito a un reato riceva aiuto, nonché un'equa indennità qualora gliene siano derivate difficoltà economiche.

Art. 116 Metrologia

La legislazione sulla metrologia compete alla Confederazione.

Capitolo 3: Ordinamento finanziario

Art. 117 Gestione finanziaria

¹ La Confederazione tiene in pareggio a lungo termine le sue uscite ed entrate.

² Ammorta il disavanzo del suo bilancio. In tal ambito considera la situazione economica.

Minoranza (Schlüer, Fehr Hans, Fischer-Häggingen, Föhn, Schmid Samuel, Seiler Hanspeter)

¹ La Confederazione è tenuta a una gestione equilibrata delle proprie finanze.

² bilancio. (*Stralciare il secondo periodo*)

Art. 118 Principi dell'imposizione fiscale

¹ Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l'imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima.

Ibis In tal ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità, dell'uniformità e dell'imposizione secondo la redditività economica.

² La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.

Art. 119 Imposte dirette*

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta diretta:

- a. sul reddito delle persone fisiche, con un'aliquota massima dell'11,5 per cento;
- b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un'aliquota massima del 9,8 per cento;
- c. sul capitale e sulle riserve delle persone giuridiche, con un'aliquota massima dello 0,825 per mille.

² Nella determinazione della tariffa la Confederazione considera l'onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.

³ Le conseguenze della progressione a freddo per l'imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente.

⁴ I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione dell'imposta. Tre decimi del gettito fiscale spettano ai Cantoni; almeno un sesto di questa quota è devoluto alla perequazione finanziaria intercantonale.

Minoranza I (Maury Pasquier, Alder, Bühlmann, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jeanprêtre, Vollmer)

¹ ...

a. dell'11,5 per cento; l'imposizione fiscale inizia soltanto a partire da un dato reddito netto. La legge ne stabilisce l'importo;

Minoranza II (Dettling, Engelberger, Fischer-Häggingen, Frey Claude, Fritschi, Schlüter, Stamm Luzi, Vallender)

⁵ L'imposta federale diretta può essere riscossa al più tardi sino alla fine del 2006.

Art. 120 Armonizzazione fiscale

¹ La Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali; considera gli sforzi d'armonizzazione dei Cantoni.

² L'armonizzazione si estende all'assoggettamento, all'oggetto e alle basi temporali delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe fiscali, le aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta.

* Con disposizione transitoria

³ La Confederazione può emanare prescrizioni contro il conferimento di agevolazioni fiscali ingiustificate.

Art. 121 Imposta sul valore aggiunto*

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta sul valore aggiunto, con un'aliquota massima del 6,5 per cento, sulle forniture di beni su servizi, compreso il consumo proprio, nonché sulle importazioni.

² Il 5 per cento del prodotto dell'imposta è destinato a provvedimenti volti a sgravare le classi di reddito inferiori.

³ Se, a causa dell'evolversi della struttura per età, il finanziamento dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non fosse più garantito, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto può essere maggiorata di 1 punto percentuale al massimo *mediante legge federale*.

Minoranza (Dettling, Engelberger, Fischer-Häggligen, Frey Claude, Fritschi, Schliier, Stamm Luzi, Vallender)

⁴ L'imposta sul valore aggiunto può essere riscossa al più tardi sino alla fine del 2006.

Art. 121a Imposte speciali di consumo* (*cf. art. 123*)

¹ La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su:

- a. il tabacco greggio e manufatto;
- b. le bevande distillate;
- c. la birra;
- d. le automobili e le loro parti costitutive;
- e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti.

² Sui carburanti, può riscuotere una sovrimposta.

³ Il 10 per cento del prodotto netto dell'imposizione delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l'abuso di sostanze che generano dipendenza.

Art. 122 Tassa di bollo e imposta preventiva*

¹ La Confederazione può riscuotere una tassa di bollo sui titoli, sulle quietanze di premi d'assicurazione e su altri documenti delle operazioni commerciali; ne sono eccettuati i documenti delle operazioni fondiari e ipotecarie.

² La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative.

³ *Stralciare*

* Con disposizione transitoria

Art. 123 *Stralciare* (cfr. art. 121a)

Art. 124 **Dazi**

La legislazione sui dazi e su altri tributi riscossi sul traffico transfrontaliero delle merci compete alla Confederazione.

Art. 125 **Esclusione dell'imposizione cantonale e comunale**

Ciò che la legislazione federale dichiara imponibile o esente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, *delle imposte speciali di consumo, della tassa di bollo e dell'imposta preventiva* non sottostà a imposte dello stesso genere a livello cantonale e comunale.

Art. 126 **Perequazione finanziaria**

La Confederazione promuove la perequazione finanziaria tra i Cantoni. Nel concedere i contributi federali considera la capacità finanziaria dei Cantoni e le regioni di montagna.

Minoranza (Gysin Remo, Alder, Bühlmann, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Maury Pasquier, Vollmer)

... la capacità finanziaria dei Cantoni nonché le città e le regioni di montagna.

Titolo quarto: Popolo e Cantoni

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 127 *Diritto di voto*

¹ Ha diritto di voto in materia federale chiunque ha la cittadinanza svizzera e ha compiuto il diciottesimo anno d'età, purché non sia interdetto per infermità o debolezza mentali. Tutti gli aventi diritto di voto hanno gli stessi diritti e doveri politici.

² Chi ha diritto di voto può partecipare alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali. Può lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Art. 127a *Formazione dell'opinione e della volontà*

I partiti partecipano alla formazione dell'opinione e della volontà popolari.

Capitolo 2: Iniziativa e referendum

Art. 128 Iniziativa popolare per la revisione totale della Costituzione federale

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono proporre la revisione totale della Costituzione.

² Il Popolo decide se la revisione debba aver luogo.

Art. 129 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione federale

¹ 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costituzione.

² L'iniziativa popolare per la revisione parziale può rivestire la forma della proposta generica o del progetto già elaborato.

³ Se l'iniziativa viola l'unità della forma, l'unità della materia o disposizioni cogenti del diritto internazionale, l'Assemblea federale la dichiara nulla *in tutto od in parte*.

⁴ Se condivide un'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'Assemblea federale elabora la revisione parziale nel senso dell'iniziativa e la sottopone al voto del Popolo e dei Cantoni. Se respinge l'iniziativa, la sottopone al Popolo; il Popolo decide se darle seguito. Se il Popolo approva l'iniziativa, l'Assemblea federale elabora un pertinente progetto.

⁵ L'iniziativa presentata in forma di progetto già elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni. L'Assemblea federale ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. Se ne raccomanda il rifiuto, può contrapporre un controprogetto.

⁶ Popolo e Cantoni votano nel contempo sull'iniziativa e sul controprogetto. Gli aventi diritto di voto possono approvare entrambi i testi; possono indicare quale dei due prevale nel caso risultino entrambi accettati. Se in questo caso però uno dei testi ottiene più voti del Popolo e l'altro più voti dei Cantoni, nessuno dei due entra in vigore.

Art. 130 Referendum obbligatorio

¹ Sottostanno al voto del Popolo e dei Cantoni:

- a. le modifiche della Costituzione;
- b. l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali;
- c. *Stralciare*
- d. *le leggi federali dichiarate urgenti, prive di base costituzionale e con durata di validità superiore a un anno; tali leggi devono essere sottoposte a votazione entro un anno dalla loro adozione da parte dell'Assemblea federale.*

Ibis L'Assemblea federale può sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni altri trattati internazionali.

² Sottostanno al voto del Popolo:

- a. le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione;
- b. le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione presentate in forma di proposta generica e respinte dall'Assemblea federale;
- c. la questione se occorra procedere a una revisione totale della Costituzione in caso di disaccordo fra le due Camere.

Minoranza I (Vollmer, Bühlmann, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Stump, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Leuba, Pelli, Thür, Widmer)

Ibis *Stralciare*

Minoranza II (Dettling, Durrer, Keller, Leuba, Schliier, Steinmann, Weigelt, Wittenwiler)

Ibis L'Assemblea federale può sottoporre al voto del Popolo e dei Cantoni altri trattati internazionali che hanno portata straordinaria per la Svizzera.

Art. 131 Referendum facoltativo

¹ Su richiesta di 50 000 aventi diritto di voto o di 8 Cantoni sono sottoposti al voto del Popolo:

- a. le leggi federali;
- b. *Stralciare*
- c. *le leggi federali dichiarate urgenti* e con durata di validità superiore a un anno;
c'bis. i decreti federali, per quanto previsto dalla Costituzione o dalla legge;
- d. i trattati internazionali:
 1. di durata indeterminata e indenunciabili;
 2. prevedenti l'adesione a un'organizzazione internazionale;
 3. implicanti un'unificazione multilaterale del diritto.

² L'Assemblea federale può sottoporre al referendum facoltativo altri trattati internazionali.

Art. 132 Maggioranze richieste

¹ I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti.

² I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni.

³ L'esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone.

⁴ I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.

Titolo quinto: Autorità federali

Capitolo 1 : Disposizioni generali

Art. 133 Eleggibilità

È eleggibile al Consiglio nazionale, al Consiglio federale e al Tribunale federale *ogni avente diritto di voto.*

Art. 134 Incompatibilità

¹ Le funzioni di membro del Consiglio nazionale, del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale nonché di giudice al Tribunale federale sono incompatibili.

² I membri del Consiglio federale e i giudici a pieno tempo del Tribunale federale non possono ricoprire nessun'altra carica al servizio della Confederazione o di un Cantone né esercitare altre attività lucrative.

³ *Stralciare*

⁴ La legge può prevedere altre incompatibilità.

Art. 135 Durata del mandato

I membri del Consiglio nazionale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione sono eletti per un quadriennio. I giudici del Tribunale federale sono eletti per sei anni.

Art. 136 Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Nei rapporti con le persone di lingua romancia, anche il romancio è lingua ufficiale della Confederazione.

Art. 137 Responsabilità dello Stato

La Confederazione risponde dei danni illecitamente causati dai suoi organi nell'esercizio delle attività ufficiali.

Art. 138 Procedura di consultazione

I Cantoni, i partiti politici e le cerchie interessate sono consultati nell'ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché in caso di importanti trattati internazionali.

Capitolo 2: Assemblea federale

Sezione 1: Organizzazione

Art. 139 Statuto

¹ L'Assemblea federale esercita il potere supremo nella Confederazione, fatti salvi i diritti del Popolo e dei Cantoni.

² L'Assemblea federale consta di due Camere, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati; le due Camere sono equiparate fra di loro.

Art. 140 Composizione e elezione del Consiglio nazionale

¹ Il Consiglio nazionale è composto di 200 deputati del Popolo.

² I deputati sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema proporzionale. Ogni quadriennio si procede al rinnovo integrale.

³ Ogni Cantone forma un circondario elettorale.

⁴ I seggi sono ripartiti tra i Cantoni proporzionalmente alla loro popolazione. Ogni Cantone ha diritto almeno a un seggio.

Art. 141 Composizione e elezione del Consiglio degli Stati

¹ Il Consiglio degli Stati è composto di 46 deputati dei Cantoni.

² I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno eleggono un deputato ciascuno; gli altri Cantoni, due.

³ La procedura d'elezione è determinata dal Cantone.

Art. 142 Sessioni

¹ Le due Camere si riuniscono regolarmente in sessioni. La legge ne disciplina la convocazione.

² *Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono chiedere che le Camere siano convocate in sessione straordinaria.*

Art. 143 Presidenza

¹ Ciascuna Camera elegge al suo interno, per la durata di un anno, un presidente, *nonché il primo e il secondo vicepresidente. La rielezione degli uscenti è esclusa.*

² *Stralciare*

Art. 144 Commissioni parlamentari

¹ Ciascuna Camera istituisce commissioni al suo interno.

² La legge può prevedere commissioni congiunte.

³ *La legge può delegare a commissioni singole attribuzioni che non comportino l'emanazione di norme di diritto.*

⁴ *Le commissioni hanno diritto a tutte le informazioni utili e necessarie per l'adempimento dei loro compiti. Le restrizioni dei diritti d'informazione sono designate dalla legge.*

Art. 145 Gruppi parlamentari

I membri dell'Assemblea federale possono costituirsi in gruppi.

Art. 146 Servizi del Parlamento

L'Assemblea federale dispone di servizi parlamentari. Può far capo a servizi dell'amministrazione federale.

Minoranza (Hubmann, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Jeanprêtre, Jutzet, Lachat, Pelli, Stump, Thür, Vallender, Vollmer, Widmer Zwygart)

Ibis *Stralciare*

Art. 146a Difensore civico

La legge può prevedere l'istituzione di un ufficio incaricato di assistere ognuno nelle relazioni con l'amministrazione federale e con altri enti incaricati di compiti federali.

Sezione 2: Procedura

Art. 147 Deliberazione separata

¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente.

² Le decisioni dell'Assemblea federale richiedono l'accordo delle due Camere.

Art. 148 Deliberazione in comune

¹ Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria sotto la direzione del presidente del Consiglio nazionale per:

- a. procedere alle elezioni;
- b. risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
- c. pronunciare sulle domande di grazia.

² L'Assemblea federale plenaria può inoltre riunirsi per speciali avvenimenti e per prendere atto di dichiarazioni del Consiglio federale.

Art. 149 Pubblicità delle sedute

Le sedute delle Camere sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni.

Art. 150 Quorum e maggioranza richiesta

- ¹ Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri.
- ² Nelle due Camere e nell'Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti.
- ³ Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera:
- a. la dichiarazione dell'urgenza *di leggi federali*;
 - b. *le disposizioni in materia di sussidi* nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.
- ⁴ L'Assemblea federale può, *mediante ordinanza*, adattare al rincaro gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.

Art. 151 Diritto di iniziativa e di proposta

- ¹ *Ciascun deputato, ciascun gruppo, ciascuna commissione parlamentare e ciascun Cantone hanno il diritto di sottoporre iniziative all'Assemblea federale per deliberazione e decisione.*
- ² *I deputati e il Consiglio federale hanno diritto di proposta in merito a un oggetto in deliberazione.*

Art. 152 Divieto di ricevere istruzioni

- ¹ I membri dell'Assemblea federale votano senza istruzioni.
- ² Rendono pubblici i loro legami con gruppi d'interesse.

Art. 153 Immunità

- ¹ I membri dell'Assemblea federale e del Consiglio federale nonché il cancelliere della Confederazione non incorrono giuridicamente in alcuna responsabilità per quanto da loro espresso nelle Camere *e negli organi parlamentari*.
- ² La legge può prevedere altri tipi d'immunità ed estendere l'immunità ad altre persone.

Sezione 3: Competenze

Art. 153a Forma degli atti emanati dall'Assemblea federale

- ¹ *L'Assemblea federale emana norme di diritto mediante legge federale o ordinanza.*
- ² *Gli altri atti sono emanati mediante decreto federale. Il decreto federale non sottostante a referendum è designato decreto federale semplice.*

Art. 154 Legislazione

¹ *Stralciare* (cfr. art. 153a cpv. 2)

Ibis Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate in forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:

a. esercizio dei diritti politici;

b. restrizioni dei diritti fondamentali;

c. diritti e doveri delle persone;

d. oggetto e calcolo dei tributi, nonché cerchia dei contribuenti;

e. compiti e prestazioni della Confederazione;

ebis. obblighi dei Cantoni nella concretizzazione e esecuzione del diritto federale;

f. organizzazione e procedura delle autorità federali.

² Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda. La norma di delega deve stabilire le linee fondamentali della regolamentazione delegata.

Art. 155 Legislazione d'urgenza

¹ Le leggi federali la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti ed essere messe immediatamente in vigore dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera. La loro validità deve essere limitata nel tempo.

² Le leggi dichiarate urgenti per cui è chiesta la votazione popolare decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo.

³ Le leggi dichiarate urgenti e prive di base costituzionale decadono un anno dopo la loro adozione da parte dell'Assemblea federale se nel frattempo non sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni. La loro validità dev'essere limitata nel tempo.

⁴ Le leggi dichiarate urgenti non accettate in votazione non possono essere rinnovati.

Art. 156 Relazioni con l'estero e trattati internazionali

¹ L'Assemblea federale determina gli obiettivi fondamentali della politica estera e collabora alla loro realizzazione.

² Approva i trattati internazionali; sono eccettuati i trattati che il Consiglio federale è competente a concludere in virtù della legge o di un trattato internazionale.

¹ *Secondo il Consiglio federale*

Art. 157 Finanze

L'Assemblea federale decide le spese della Confederazione, ne adotta il preventivo e ne approva il consuntivo.

Art. 158 Elezioni

¹ L'Assemblea federale elegge i membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il *comandante in capo dell'eser- cito*.

² La legge può autorizzare l'Assemblea federale a procedere ad altre elezioni o conferme d'elezioni.

Minoranza (Föhn, Fehr Hans, Fischer-Hägglingen, Jutzet, Keller, Ostermann, Schenk, Schlüer)

¹ *Secondo il Consiglio federale*

Art. 159 Alta vigilanza

¹ L'Assemblea federale esercita l'alta vigilanza sul Consiglio federale e sull'amministrazione federale, sui tribunali federali e sugli altri enti incaricati di compiti federali.

² *Gli obblighi di serbare il segreto non sono opponibili alle commissioni di vigilanza.*

Minoranza (Dettling, Couchepin, Fischer-Hägglingen, Föhn, Fritschi, Schlüer, Straumann, Weigelt)

³ L'Assemblea federale può conferire mandati al Consiglio federale; nella sfera di competenza del Consiglio federale questi mandati fungono da direttiva cui può essere derogato in casi motivati.

Art. 159a Verifica dell'efficacia

L'Assemblea federale provvede per verificare l'efficacia dei provvedimenti della Confederazione.

Art. 160 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

¹ L'Assemblea federale *provvede alla cura* delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni.

² Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.

³ Approva i trattati intercantonali e quelli conclusi dai Cantoni con l'estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.

Art. 161 Altri compiti e attribuzioni

¹ L'Assemblea federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

- a. prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera;
- b. prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna;
- c. *Stralciare*
- d. ordina il servizio attivo e a tal fine mobilita l'esercito o sue parti;
- e. prende misure per attuare il diritto federale;
- f. pronuncia sulla validità delle iniziative popolari formalmente riuscite;
- g. *Stralciare*
- g^{bis}. coopera alle pianificazioni importanti dell'attività dello Stato;*
- g^{ter}. decide su singoli atti per quanto una legge federale lo preveda espressamente;*
- g^{quater}. può conferire mandati al Consiglio federale; nella sfera di competenza del Consiglio federale questi mandati fungono da direttiva cui può essere derogato in casi motivati;*
- h. decide sui conflitti di competenza tra le autorità federali supreme;
- i. pronuncia sulle domande di grazia e decide le amnistie.

² L'Assemblea federale tratta inoltre le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

³ La legge può conferire all'Assemblea federale altri compiti e attribuzioni.

Minoranza I (Vollmer, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Stump)

1 ...

a. *Stralciare*

b. *Stralciare*

Minoranza II (Fehr Hans, Bircher, Couchepin, Deiss, Engelberger, Fischer-Häggligen, Keller, Pelli, Schlüer, Steinemann, Straumann)

1 ...

g^{quater}. Stralciare

Capitolo 3: Consiglio federale e amministrazione federale

Sezione 1: Organizzazione e procedura

Art. 162 Consiglio federale

Il Consiglio federale è la suprema autorità direttoriale ed esecutiva della Confederazione.

Art. 163 Composizione e elezione

¹ Il Consiglio federale è composto di sette membri.

² I membri del Consiglio federale sono eletti dall'Assemblea federale dopo ogni rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

³ Dallo stesso Cantone non può essere eletto più di un membro del Consiglio federale.

Minoranza I (Zwygart, Bircher, Bühlmann, Carobbio, Gross Andreas, Hubmann, Jutzet, Thür, Widmer, Zbinden)

¹ Il Consiglio federale è composto di nove membri,

Minoranza II (Vollmer, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Hubmann, Keller, Jeanprêtre, Jutzet, Pelli, Steinemann, Stump, Weigelt, Widmer, Zbinden)

^{2bis} Un rinnovo integrale del Consiglio federale ha inoltre luogo su richiesta di tre quarti dei membri dell'Assemblea federale.

Minoranza III (Jeanprêtre, Steinemann)

³ *Stralciare*

Art. 164 Presidenza

¹ Il presidente della Confederazione presiede il Consiglio federale.

² Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dall'Assemblea federale fra i membri del Consiglio federale.

³ La rielezione degli uscenti è esclusa. È parimenti esclusa l'elezione del presidente uscente alla carica di vicepresidente.

Art. 165 Principio collegiale e dipartimentale

¹ Il Consiglio federale decide in quanto autorità collegiale.

² Per la loro preparazione e esecuzione, gli affari del Consiglio federale sono ripartiti fra i singoli membri secondo i dipartimenti.

³ Ai dipartimenti o alle unità amministrative loro subordinate è affidato il disbrigo autonomo di determinate pratiche; deve però rimanere garantita la protezione giuridica.

Art. 166 Amministrazione federale

¹ Il Consiglio federale dirige l'amministrazione federale. Provvede per un'organizzazione appropriata e per il corretto adempimento dei compiti.

² L'amministrazione federale è strutturata in dipartimenti; ciascun dipartimento è diretto da un membro del Consiglio federale.

³ *Compiti amministrativi possono essere affidati a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell'amministrazione federale. I presupposti sono stabiliti in via legislativa.*

Minoranza (Widmer, Bülhmann, Carobbio, Deiss, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Vollmer, Zbinden)

³ *Secondo il Consiglio federale*

Art. 167 Cancelleria federale

¹ La Cancelleria federale è il servizio che funge da stato maggiore del Consiglio federale. *È diretta dal Cancelliere della Confederazione.*

² *Stralciare*

Sezione 2: Competenze

Art. 168 Politica governativa

¹ Il Consiglio federale determina gli scopi e i mezzi della propria politica di governo. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

² Informa tempestivamente e compiutamente l'opinione pubblica sulla sua attività, sempre che non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 169 Diritto d'iniziativa

¹ Il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale *disegni di decreti*.

² *Stralciare (cfr. art. 151)*

Art. 170 Competenze normative ed esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana norme di diritto mediante ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.

² Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.

Minoranza (Jeanprêtre, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Maury, Pasquier, Ostermann, Schmid Samuel, Vollmer, Zbinden)

^{1bis} La legge disciplina le linee fondamentali della procedura d'emanazione delle ordinanze.

Art. 171 Finanze

¹ Il Consiglio federale elabora il piano finanziario e il progetto di preventivo e allestisce il consuntivo della Confederazione.

² Provvede per una gestione finanziaria corretta.

Art. 172 Relazioni con l'estero

¹ Il Consiglio federale cura gli affari esteri *attenendosi agli obiettivi fondamentali prefissati dalla Costituzione e dall'Assemblea federale*; rappresenta la Svizzera verso l'estero.

² Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all'*Assemblea federale*.

³ Per quanto la tutela degli interessi del Paese lo richieda, può emanare ordinanze e decisioni. *Tali ordinanze devono essere sottoposte immediatamente all'Assemblea federale per approvazione a posteriori. La loro validità dev'essere limitata nel tempo.*

Minoranza (Dettling, Bircher, Bühlmann, Couchepin, Deiss, Durrer, Engelberger, Fehr Hans, Fischer-Häggligen, Föhn, Lachat, Pelli, Schliuer, Schmid Samuel, Straumann, Vallender, Weigelt)

¹ Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di compartecipazione dell'Assemblea federale; rappresenta la Svizzera verso l'estero.

Art. 173 Sicurezza esterna e interna

¹ Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna, dell'indipendenza e della neutralità della Svizzera.

² Prende provvedimenti a tutela della sicurezza interna.

³ *Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell'ordine pubblico o della sicurezza interna od esterna. La validità di tali ordinanze dev'essere limitata nel tempo. Esse devono essere sottoposte immediatamente all'Assemblea federale per approvazione a posteriori.*

⁴ In casi urgenti, *il Consiglio federale* può mobilitare truppe. *Se la mobilitazione di militari in servizio attivo si estende presumibilmente oltre le tre settimane, convoca immediatamente l'Assemblea federale.*

Minoranza I (Vollmer, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Stump)

¹ Il Consiglio federale prende provvedimenti a tutela della sicurezza esterna e dell'indipendenza della Svizzera.

Minoranza II (Jutzet, Bühlmann, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Lachat, Leuba, Vollmer, Widmer, Zbinden)

⁴ *Secondo il Consiglio federale*

Art. 174 Relazioni tra Confederazione e Cantoni

¹ Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi.

² Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l'esecuzione del diritto federale lo richieda.

³ Approva i trattati conclusi dai Cantoni con l'estero; può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali.

⁴ *Provvede per l'osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantionali e prende le misure necessarie.*

Art. 175 Altri compiti e attribuzioni

¹ Il Consiglio federale ha inoltre i compiti e le attribuzioni seguenti:

- a. sorveglia l'amministrazione federale e gli altri enti incaricati di compiti federali;
- b. fa periodicamente rapporto all'Assemblea federale sulla sua gestione nonché sulla situazione del Paese;
- c. procede alle nomine e elezioni che non competono a un'altra autorità;
- d. tratta i ricorsi negli ambiti attribuitigli dalla legge.

² La legge può conferire al Consiglio federale altri compiti e attribuzioni.

Capitolo 4: Tribunale federale

Art. 176 Statuto

¹ Il Tribunale federale è la suprema autorità giudiziaria della Confederazione.

² La legge determina l'organizzazione e la procedura.

³ *Il Tribunale federale regola la propria amministrazione.*

⁴ *Nell'elezione dei giudici federali l'Assemblea federale considera il criterio della rappresentanza delle lingue ufficiali.*

Art. 177 Giurisdizione costituzionale

¹ Il Tribunale federale giudica:

- a. i ricorsi per violazione dei diritti costituzionali;
- b. i ricorsi per violazione *dell'autonomia comunale e di altre garanzie cantonali in favore di enti di diritto pubblico;*
- c. i ricorsi per violazione di trattati internazionali o intercantionali;
- d. le controversie di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni.

² La legge può deferire il giudizio di determinate cause ad altre autorità federali.

Art. 178 Giurisdizione civile, penale e amministrativa

¹ La legge determina la competenza del Tribunale federale in materia civile, penale e amministrativa nonché in altri campi del diritto.

² Con il consenso dell'Assemblea federale, i Cantoni possono deferire al giudizio del Tribunale federale controversie nell'ambito del diritto amministrativo cantonale.

Art. 179 Assise federali

Stralciare

Art. 180 Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Titolo sesto: Revisione della Costituzione federale e disposizioni transitorie

Capitolo 1: Revisione

Art. 181 Principio

¹ La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente.

² Salvo diversa disposizione della presente Costituzione e della legislazione emanata in virtù di essa, la revisione avviene in via legislativa.

Art. 182 Revisione totale

¹ La revisione totale della Costituzione può essere proposta dal Popolo o da una delle due Camere oppure decisa dall'Assemblea federale.

² Se la revisione totale è proposta mediante iniziativa popolare o se non vi è unanimità di vedute tra le due Camere, il Popolo decide se si debba procedere alla revisione totale.

³ Se il Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere.

⁴ Le disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate.

Art. 183 Revisione parziale

¹ La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall'Assemblea federale.

² Ogni revisione parziale deve rispettare l'unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale.

³ L'iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre l'unità della forma.

Art. 184 Entrata in vigore

La Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore accettata che sia dal Popolo e dai Cantoni.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 185

1. Disposizione transitoria dell'art. 68 (Transito transalpino)

Il trasferimento del trasporto mercantile di transito dalla strada alla ferrovia deve essere ultimato entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare per la protezione della regione alpina dal traffico di transito.

2. Disposizione transitoria dell'art. 69 (Tassa sul traffico pesante)

¹ Per l'utilizzazione delle strade aperte al traffico generale, la Confederazione riscuote una tassa annua sui veicoli a motore e rimorchi svizzeri ed esteri con un peso complessivo di oltre 3,5 tonnellate ciascuno.

² La tassa ammonta:

- a. per gli autocarri e i veicoli articolati:
 - di oltre 3,5 fino a 12 tonnellate Fr. 650
 - di oltre 12 fino a 18 tonnellate Fr. 2000
 - di oltre 18 fino a 26 tonnellate Fr. 3000
 - di oltre 26 tonnellate Fr. 4000
- b. per i rimorchi
 - di oltre 3,5 fino a 8 tonnellate Fr. 650
 - di oltre 8 fino a 10 tonnellate Fr. 1500
 - di oltre 10 tonnellate Fr. 2000
- c. per le autovetture Fr. 650

³ Le aliquote della tassa possono essere adattate *mediante legge federale*, sempreché i costi del traffico stradale lo giustifichino.

⁴ Inoltre, il Consiglio federale può, mediante ordinanza, adeguare la categoria tariffale dalle 12 tonnellate in poi secondo il capoverso 2 a eventuali modifiche delle categorie di peso nella legge sulla circolazione stradale.

⁵ Per i veicoli che non circolano in Svizzera tutto l'anno, il Consiglio federale gradua corrispondentemente le aliquote della tassa; considera il dispendio causato dalla riscossione.

⁶ Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione. Per speciali categorie di veicoli può stabilire le aliquote nel senso del capoverso 2, esentare dalla tassa determinati veicoli e emanare normative speciali segnatamente per i trasporti nella zona di confine. I veicoli immatricolati all'estero non vanno però privilegiati rispetto a quelli svizzeri. Il Consiglio federale può prevedere multe in caso di contravvenzione. I Cantoni riscuotono la tassa per i veicoli immatricolati in Svizzera.

⁷ Il prodotto netto della tassa è utilizzato conformemente all'articolo 70, come il prodotto del supplemento sull'imposta di consumo.

⁸ In via legislativa si potrà rinunciare interamente o parzialmente alla tassa.

⁹ Il presente articolo rimane in vigore sino al 31 dicembre 2004 al più tardi.

3. Disposizione transitoria dell'art. 70 (Tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali)

Stralciare (cfr. disposizione finale II, cpv. 2 n. 2)

4. Disposizione transitoria dell'art. 74 (Energia nucleare)

Sino al 23 settembre 2000 non saranno rilasciate autorizzazioni di massima, di costruzione, di avviamento o d'esercizio per nuovi impianti di produzione di energia nucleare.

5. Disposizione transitoria dell'art. 86 (Attività economica privata)

Fino all'emanazione della pertinente legislazione federale, i Cantoni sono tenuti a riconoscere reciprocamente gli attestati di fine studi.

(5a. Disposizione transitoria nella versione decisa dalla CC-S: v. testo della CC-S)

5b. Disposizione transitoria dell'art. 94 (Approvvigionamento del Paese)

¹ *La Confederazione assicura l'approvvigionamento del Paese in cereali e farina panificabili.*

² *La presente disposizione transitoria rimane in vigore sino al 31 dicembre 2003 al più tardi.*

5c. Disposizione transitoria dell'art. 97 (Giochi d'azzardo)

¹ L'articolo 97 entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge federale sui giochi d'azzardo e sulle case da gioco. Fino a tale momento si applicano le disposizioni qui appresso.

² È vietato istituire ed esercitare case da gioco.

³ I Governi cantonali possono consentire, con le restrizioni richieste dal bene pubblico, i giochi di svago che si solevano fare nei "Kursaal" prima della primavera del 1925, purché l'esercizio di questi giochi, a giudizio dell'autorità che accorda il permesso, sembri necessario per mantenere o promuovere il turismo e sia attuato da un'impresa di "Kursaal" adatta a questo scopo. I Cantoni possono vietare anche i giochi di questo genere.

⁴ Il Consiglio federale emana un'ordinanza sulle restrizioni richieste dal pubblico bene. La posta non può essere superiore a cinque franchi.

⁵ Ogni permesso cantonale dev'essere approvato dal Consiglio federale.

⁶ Un quarto delle entrate lorde dell'esercizio dei giochi è versato alla Confederazione, che devolverà questa quota alle vittime dei danni cagionati dai cataclismi e ad opere di previdenza sociale, senza computarla nelle sue proprie prestazioni.

⁷ La Confederazione può altresì stabilire convenienti misure sulle lotterie.

6. Disposizione transitoria dell'art. 101 cpv. 3 (Festa nazionale)

¹ Sino all'entrata in vigore della nuova legislazione, il Consiglio federale disciplina i particolari.

² Il giorno della festa nazionale non è computato nel numero dei giorni festivi secondo l'articolo 18 capoverso 2 della legge sul lavoro.

7. Disposizione transitoria dell'art. 103 (Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità)

Fintanto che l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non copre il fabbisogno esistenziale, la Confederazione versa ai Cantoni contributi per il finanziamento di prestazioni complementari.

8. Disposizione transitoria dell'art. 104 (Previdenza professionale)

Gli assicurati che appartengono alla generazione d'entrata e che non dispongono pertanto di un periodo intero di contribuzione beneficeranno della protezione minima prescritta dalla legge, a seconda dell'importo del loro reddito, entro 10 - 20 anni dall'entrata in vigore di quest'ultima.

9. Disposizione transitoria dell'art. 119 (Durata della riscossione dell'imposta)

L'imposta federale diretta può essere riscossa sino alla fine del 2006 al più tardi.

Minoranza I (Dettling, Engerberger, Fischer-Hägglingsen, Frey Claude, Fritschi, Schliker, Stamm Luzi, Vallender)

Stralciare

10. Disposizione transitoria dell'art. 121 (Imposta sul valore aggiunto)

¹ Fino all'entrata in vigore della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni d'esecuzione sono emanate dal Consiglio federale. Per le disposizioni d'esecuzione valgono i principi seguenti:

- a. sono assoggettati all'imposta:
 1. le forniture di beni e i servizi che un'impresa effettua a titolo oneroso sul territorio svizzero (compreso il consumo proprio);
 2. le importazioni di beni;
- b. sono esentati dall'imposta, senza diritto alla deduzione dell'imposta precedente:
 1. i servizi forniti dall'Azienda svizzera delle PTT, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni;
 2. i servizi nel settore della sanità;
 3. i servizi nel settore dell'assistenza sociale e della sicurezza sociale;
 4. i servizi nel settore dell'educazione, dell'insegnamento e della protezione dell'infanzia e della gioventù;
 5. le prestazioni culturali;
 6. le operazioni assicurative;
 7. le operazioni nel settore del mercato monetario e del mercato dei capitali, esclusi la gestione patrimoniale e l'incasso di crediti;
 8. il trasferimento, la locazione a lungo termine e l'affitto di fondi;
 9. le scommesse, le lotterie e gli altri giochi d'azzardo;
 10. i servizi forniti da organismi senza scopo lucrativo ai loro membri in corrispettivo di quote stabilite dagli statuti;
 11. le forniture di valori di bollo svizzeri ufficiali utilizzati come tali.

L'imposizione volontaria delle transazioni menzionate qui sopra con diritto alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzata per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.
- c. sono esentati dall'imposta con diritto alla deduzione dell'imposta precedente:
 1. l'esportazione di beni e i servizi effettuati all'estero;
 2. i servizi connessi all'esportazione e al transito di beni;
- d. non sono assoggettati all'imposta che grava le transazioni effettuate sul territorio svizzero:
 1. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 75 000 franchi;

2. le imprese la cui cifra d'affari annuale imponibile non supera 250 000 franchi purché, dopo deduzione dell'imposta precedente, l'importo dell'imposta non superi regolarmente 4000 franchi all'anno;
3. gli agricoltori, selvicoltori e orticoltori che forniscono esclusivamente prodotti provenienti dalla loro azienda, nonché i mercanti di bestiame;
4. i pittori e gli scultori per le opere d'arte che hanno creato personalmente.

L'assoggettamento fiscale volontario con diritto alla deduzione dell'imposta precedente può essere autorizzato per salvaguardare la neutralità concorrenziale o semplificare la riscossione dell'imposta.

e. l'imposta ammonta:

1. al 2,0 per cento sulle forniture e l'importazione dei beni seguenti, che possono essere precisati dal Consiglio federale:
 - acqua trasportata in condotta;
 - derrate alimentari solide e liquide, escluse le bevande alcoliche;
 - bestiame, pollame, pesce;
 - cereali;
 - sementi, tubercoli e cipolle da piantare, piante vive, germogli, innesti, nonché fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e arrangiamenti simili;
 - foraggi, acidi destinati all'insilamento, strami, concimi e preparazioni per la protezione delle piante;
 - medicinali;
 - giornali, riviste e libri, nonché altri stampati nella misura stabilita dal Consiglio federale;
 2. al 2,0 per cento sulle prestazioni degli enti radiotelevisivi, escluse quelle di natura commerciale;
 3. al 6,5 per cento sulle forniture e l'importazione di altri beni, nonché sugli altri servizi assoggettati all'imposta;
- f. l'imposta è calcolata sulla controprestazione; se non vi è controprestazione o se si tratta di importazione, sul valore del bene o del servizio;
- g. l'imposta è dovuta:
1. dal contribuente che effettua una transazione imponibile;
 2. dal destinatario del servizio in provenienza dall'estero, purché il costo complessivo superi 10 000 franchi all'anno;
 3. dalla persona che per l'importazione di un bene è assoggettata al dazio doganale o tenuta a fare una dichiarazione in dogana;
- h. il contribuente deve l'imposta sulla cifra d'affari imponibile; se destina i beni o i servizi che gli sono stati forniti a transazioni imponibili in Svizzera o all'estero, nel suo conteggio può dedurre a titolo di imposta precedente:

1. l'imposta che gli è stata addossata da altri contribuenti e
2. l'imposta pagata al momento dell'importazione dei beni o dell'acquisizione dei servizi in provenienza dall'estero;
3. il 2,0 per cento del prezzo dei prodotti naturali che ha acquistato da imprese non assoggettate all'imposta secondo la lettera d numero 3.

Le spese che non hanno un carattere commerciale non danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente.

- i. il periodo di conteggio dell'imposta e della deduzione dell'imposta precedente corrisponde di norma al trimestre civile;
- k. per l'imposizione della cifra d'affari dell'oro monetato, dell'oro fino, nonché di beni già gravati da un onere fiscale speciale possono essere emanate norme derogatorie;
- l. possono essere ordinate semplificazioni se esse non si ripercuotono in notevole misura sul gettito fiscale o sulle condizioni di concorrenza e non provocano complicazioni eccessive dei conteggi di altri contribuenti;
- m. la sottrazione fiscale e la messa in pericolo dell'imposta sono punite analogamente a quanto previsto dall'altro diritto penale fiscale della Confederazione;
- n. la regolamentazione speciale relativa alla punibilità delle aziende, prevista nell'articolo 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo, può essere applicata anche ai casi in cui entra in linea di conto una multa superiore ai 5000 franchi.

² Durante i primi 5 anni dall'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, il 5 per cento del gettito dell'imposta è impiegato ogni anno per ridurre i premi dell'assicurazione contro le malattie, a favore delle classi di reddito inferiori. L'Assemblea federale decide sulla destinazione di tale quota una volta scaduto detto termine.

³ Per l'imposta sul valore aggiunto relativa a determinate prestazioni turistiche fornite sul territorio svizzero, la Confederazione può stabilire in via legislativa un'aliquota inferiore, purché tali prestazioni siano consumate in larga misura da stranieri e la situazione concorrenziale lo esiga.

⁴ L'imposta sul valore aggiunto può essere riscossa sino alla fine del 2006 al più tardi.

Minoranza I (Dettling, Engerberger, Fischer-Häggingen, Frey Claude, Fritschi, Schliier, Stamm Luzi, Vallender)

Stralciare

10a. Disposizione transitoria dell'art. 121a (Imposta sulla birra)

Fino all'emanazione della pertinente legge federale, l'imposta sulla birra è riscossa secondo il diritto previgente.

11. Disposizione transitoria dell'art. 122 (Quota cantonale di partecipazione all'imposta preventiva)

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento della perequazione finanziaria, la quota cantonale di partecipazione al gettito dell'imposta preventiva è del 12 per cento. Se l'aliquota dell'imposta preventiva è di oltre il 30 per cento, la quota cantonale si riduce al 10 per cento.

12. Disposizione transitoria dell'art. 123 (Imposta sulla birra)

Stralciare (cfr. art. 185 n. 10a. Disposizione transitoria)

II

¹ La Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874⁴ è abrogata.

² Le *seguenti* disposizioni della Costituzione federale che devono essere trasposte a livello di legge rimangono applicabili fino all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni legislative:

Minoranza (Vollmer, Carobbio, Goll, Gross Andreas, Gross Jost, Hubmann, Jeanprêtre, Jutzet, Maury Pasquier, Zbinden, Zwygart)

1a. Art. 24^{sexies} disp. trans.⁵

Gli impianti, le costruzioni e le modificazioni del terreno contrari allo scopo della zona protetta e attuati dopo il 1° giugno 1983, in particolare nella zona palustre di Rothenthurm, sul territorio dei Cantoni di Svitto e di Zugo, devono essere demoliti e rimossi a spese di chi li ha attuati. Lo stato originario dev'essere ripristinato.

1. Art. 32quater cpv. 6⁶

Per le bevande spiritose sono vietati il commercio ambulante e ogni forma di vendita girovaga.

2. Art. 36quinquies cpv. 1, 2 e 4⁷

¹ La Confederazione riscuote, per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe, una tassa annuale di 40 franchi sui veicoli a motore e sui rimorchi immatricolati in Svizzera o all'estero, il cui peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. ...

⁴ CS 13

⁵ Art 62 CF

⁶ Art. 96 CF

⁷ Art. 70 cpv. 2 e 185 n. 3 CF

² ... [Il Consiglio federale] Può esentare dalla tassa determinati veicoli e prevedere disposizioni speciali, segnatamente per gli spostamenti nelle zone di confine. Queste disposizioni non devono privilegiare i veicoli immatricolati all'estero. Il Consiglio federale può prevedere multe in casi di contravvenzione. I Cantoni prelevano la tassa sui veicoli immatricolati in Svizzera e sorvegliano l'osservanza delle prescrizioni per tutti i veicoli.

⁴ ... Essa [la tassa] può anche essere applicata ad altre categorie di veicoli che non sono assoggettati alla tassa sul traffico pesante.

3. Art. 121^{bis} cpv. 1, 2 e 3 primo e secondo periodo⁸

¹ Se l'Assemblea federale adotta un controprogetto, ai votanti sono poste sulla stessa scheda tre domande. Ogni votante può dichiarare senza riserve:

1. se preferisce l'iniziativa popolare al diritto vigente;
2. se preferisce il controprogetto al diritto vigente;
3. quale dei due testi dovrà entrare in vigore nel caso in cui Popolo e Cantoni li abbiano preferiti entrambi al diritto vigente.

² La maggioranza assoluta è accertata separatamente per ogni domanda. Non è tenuto conto delle domande lasciate senza risposta.

³ Se risultano accettati sia l'iniziativa sia il controprogetto, è determinante l'esito della terza domanda. Entra in vigore il testo che, secondo le risposte a questa domanda, ha raccolto il maggior numero di voti del Popolo e dei Cantoni. (...)

III

¹ Se accettate dal Popolo e dai Cantoni, le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione federale, per le quali la raccolta delle firme è iniziata prima dell'entrata in vigore della Costituzione federale aggiornata, sono trasposte in quest'ultima dall'Assemblea federale.

² Le iniziative popolari sottoposte a votazione dopo l'entrata in vigore della Costituzione federale aggiornata sono trasformate formalmente dall'Assemblea federale in progetti di modifica della Costituzione federale aggiornata.

IV

¹ Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

⁸ Art. 129 cpv. 6 CF

² L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

C
Decreto federale
sulla riforma giudiziaria
del

Corsivo = modifiche rispetto al disegno del Consiglio federale

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1996⁹,
decreta:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Titolo secondo: Diritti fondamentali e obiettivi sociali

Capitolo 1: Diritti fondamentali

...

Art. 25a Garanzia della via giudiziaria

Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.

...

⁹ FF 1997 I 1 segg.

Titolo terzo: Confederazione e Cantoni

Capitolo 2: Competenze

Sezione 9: Diritto civile, diritto penale, metrologia

Art. 113 Diritto civile

¹ La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.

² L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile incombono ai Cantoni salvo diversa disposizione della legge.

Minoranza (Leuba, Couchepin, Dettling, Frey Claude, Schliier)

Secondo l'art. 113 del disegno A

Art. 114 Diritto penale

¹ La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

² L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni salvo diversa disposizione della legge.

³ La Confederazione può concedere ai Cantoni sussidi per la costruzione di stabilimenti e per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure nonché per istituzioni che eseguono misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.

...

Minoranza (Leuba, Dettling, Frey Claude, Schliier)

Secondo l'art. 114 del disegno A

Titolo quinto: Autorità federali

Capitolo 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie

Art. 176 Statuto del Tribunale federale

¹ Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione.

² La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.

³ Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

Minoranza (Thür, Aeppli, Berberat, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Keller, Maury Pasquier, Vollmer, Zwygart)

Art. 176 Tribunale federale

¹ Il Tribunale federale giudica casi d'importanza fondamentale ed è competente per il controllo normativo. Decide secondo libero apprezzamento circa la proponibilità dei ricorsi sottopostigli per giudizio.

² Giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.

³ È composto di sette membri al massimo e gode di autonomia amministrativa.

Art. 176a Tribunali federali specializzati

Minoranza (Thür, Aeppli, Berberat, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Keller, Maury Pasquier, Vollmer, Zwygart)

¹ I tribunali federali specializzati sono le autorità di ricorso supreme della Confederazione.

² La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.

Art. 177 Competenze del Tribunale federale

¹ Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione:

- a. del diritto federale;
- b. del diritto internazionale;
- c. del diritto intercantonale;
- d. dei diritti costituzionali cantonali;
- e. *dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;*
- f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.

² Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.

³ La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.

⁴ Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale.

Minoranza I (Thür, Aeppli, Wartmann, Berberat, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Keller, Maury Pasquier, Vollmer, Zwygart)

Art. 177 Competenze dei tribunali federali specializzati

¹ I tribunali federali specializzati giudicano le controversie per violazione:

a. ...

² *Stralciare*

³ La legge può conferire loro altre competenze.

⁴ Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso i tribunali federali specializzati.

Minoranza II (Vallender, Couchepin, Dettling, Heberlein, Keller, Ostermann, Thür)

⁴ Gli atti dell'Assemblea federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale.

Art. 178 Controllo normativo

¹ In connessione con un atto d'applicazione, il Tribunale federale esamina se una *legge federale viola diritti fondamentali o il diritto internazionale direttamente applicabile*.

² Su istanza di un Cantone e in connessione con un atto d'applicazione, esamina se *una legge federale viola le competenze cantonali garantite dalla Costituzione*.

³ *Accerta la violazione della Costituzione o del diritto internazionale e decide in quale misura la legge federale debba essere applicata*.

^{3bis} *Rinuncia ad annullare l'atto sovrano impugnato in particolare se:*

a. lo Stato estero non accorda la reciprocità;

b. l'accettazione del ricorso comporta una notevole ristrutturazione della legislazione;

c. il legislatore federale ha scientemente preso in considerazione la violazione di trattati internazionali.

⁴ Per altro, né il Tribunale federale né un'altra autorità possono rifiutarsi di applicare *una legge federale o il diritto internazionale*.

Minoranza I (Jutzet, Fankhauser, Leuba, Stamm Luzi, Steinemann, Thür, Vollmer)

Art. 178 Diritto determinante

¹ Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

² *Stralciare*

³ *Stralciare*

⁴ *Stralciare*

Minoranza II (Vallender)

Art. 178 Controllo normativo

¹ *Secondo il Consiglio federale, ma:*

... *... viola diritti costituzionali o il diritto internazionale direttamente applicabile.*

Minoranza III (Thür, Aeppli, Berberat, Fankhauser, Gross Jost, Hubmann, Jutzet, Lachat, Maury Pasquier, Ostermann, Pelli, Vollmer, Zwygart)

^{3bis} *Stralciare*

Art. 178a Possibilità di adire il Tribunale federale

¹ La legge designa le autorità *inferiori*.

² *La possibilità di adire il Tribunale federale dev'essere garantita.*

^{2bis} La legge può escludere tale possibilità in caso di controversie di secondaria importanza nonché per ricorsi manifestamente infondati o senza prospettive di successo.

³ In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale; questa possibilità rimane salva per il tribunale inferiore di ultima istanza in caso di dubbi sull'interpretazione del diritto federale o internazionale nonché di dubbi sulla compatibilità di *leggi federali* con la presente Costituzione o con il diritto internazionale.

Minoranza I (Thür, Aeppli Wartmann, Berberat, Carobbio, Gross Andreas, Gross Jost, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Keller, Maury Pasquier, Vollmer, Zwyzgart)

Art. 178a **Possibilità di adire i tribunali federali specializzati**

¹ *Secondo Maggioranza*

² La possibilità di adire i tribunali federali specializzati dev'essere garantita.

Minoranza II (Gross Jost, Aeppli Wartmann, Berberat, Carobbio, Gysin Remo, Hubmann, Jutzet, Maury Pasquier, Ostermann, Thür, Tschäppät, Vollmer)

^{2bis} La legge può limitare tale possibilità in caso di controversie di secondaria importanza nonché prevedere una procedura di rigetto semplice e rapida per ricorsi manifestamente infondati o senza prospettive di successo.

Art. 179 **Altre autorità giudiziarie della Confederazione**

¹ La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferire altre competenze.

² La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale.

³ La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

Art. 179a **Autorità giudiziarie dei Cantoni**

¹ I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.

² *Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.*

Art. 180 **Indipendenza del giudice**

Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.

II

Le disposizioni corrispondenti della Costituzione federale aggiornata o, in caso di reiezione del progetto A, della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 sono abrogate.

III

¹ Nel settore disciplinato dal progetto C, le iniziative popolari per la revisione parziale della Costituzione federale per le quali la raccolta delle firme è iniziata prima dell'entrata in vigore del progetto C e sono state accettate dal Popolo e dai Cantoni vengono trasposte nella nuova Costituzione federale da parte dell'Assemblea federale.

² Le iniziative sottoposte a votazione dopo l'entrata in vigore del progetto C sono trasformate formalmente dall'Assemblea federale in proposta di modifica della nuova Costituzione federale.

IV

In caso di accettazione del progetto C e di reiezione del progetto A, l'Assemblea federale adegua formalmente il progetto C alla Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874.

V

¹ Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.